

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 dicembre 2024, n. 313

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe, di potenza complessiva pari a 18 MWe, sito nel Comune di Toritto (BA), e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili ricadenti nel comune di Palo del Colle (BA).**

**Società proponente: TORITTO WIND S.r.l., subentrata alla ER Italia S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08745000722**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica e ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace, su istruttoria:

- tecnico-amministrativa dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, EQ "Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali";
- amministrativa (segnatamente circa evoluzione compagine societaria) curata dalla EQ " Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione";

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU

Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

#### **ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi,

l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

#### RILEVATO CHE:

- la società (di seguito anche proponente) **Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l.**, con sede legale in Bari (BA) al Corso Alcide De Gasperi n. 262, Cod. Fisc. e P.IVA 06211080723, nella persona dell'ing. Filippo Pavone, nella sua qualità di Amministratore Unico della società, con nota acquisita agli atti dell'odierno Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili (all'epoca Ufficio Energia e Reti. Energetiche), al prot. n. 38/4501 del 19/04/2007 presentava istanza ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica complessiva di 55 MW, da realizzarsi nel comune di Toritto, costituito da n. 22 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 2,5 MWe, e delle relative opere di connessione alla RTN;
- la stessa società in data 30/03/2007 (in atti al prot. n. 5843 del 10/04/2007) presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 per il medesimo progetto;
- in ordine alle opere di connessione, la società richiedeva al gestore di rete Terna S.p.A. in data 19/04/2007 la connessione alla RTN per un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Grumo Appula e Toritto di potenza complessiva pari a 107,5 MVA costituito da n. 43 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 2,5 MW; in seguito, Terna S.p.A. rilasciava con nota prot. n. TERNA/P2007010494 del 31/08/2007 la soluzione di connessione (cod. id.: 07008562), la quale prevede che l'impianto eolico venga collegato

in antenna con la sezione a 150 kV della costruenda stazione elettrica a 380 kV denominata "Palo del Colle", e la società in data 26/11/2007 accettava la suddetta STMG;

- il Servizio regionale Energia con nota prot. n. 3925 del 10/04/2008 comunicava il formale avvio del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la società in data 24/10/2008 trasmetteva alla Regione Puglia una variante al progetto originario consistente, sostanzialmente, nella diversa ubicazione del punto di consegna in linea alla STMG rilasciata da Terna S.p.A. indicante la SE di Palo del Colle quale punto di consegna, nella riduzione del numero di aerogeneratori da n. 22 a n. 20, nonché nella modifica del modello di aerogeneratore (da GE 2.5 a Repower 3.3), e chiedeva al Settore Ecologia di esprimere il parere sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 relativamente al progetto così come revisionato rispetto al progetto originario;
- l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia della Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 794 del 07/11/2008, pubblicata sul BURP n. 27 del 18/02/2009, in esito alla richiesta di screening V.I.A. presentata dalla società, riteneva di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto proposto limitatamente a n. 15 aerogeneratori su 20 proposti, come di seguito identificati:

<b>ID TORRE</b>	<b>E (Gauss-Boaga)</b>	<b>N (Gauss-Boaga)</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975
<b>T5</b>	2657227	4535279
<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T8</b>	2656126	4535538
<b>T9</b>	2655854	4535661
<b>T10</b>	2656454	4535714
<b>T11</b>	2655945	4536009
<b>T13</b>	2656272	4536226
<b>T15</b>	2656493	4536437
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005
<b>T20</b>	2654730	4537890
<b>T21</b>	2654543	4537452
<b>T22</b>	2653902	4537530

nel rispetto di alcune prescrizioni tra cui:

- *[...] acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativamente al cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrale dal PAI come aree di Alta Pericolosità di Inondazione ed a Rischio Idrogeologico;*
- *acquisire autorizzazione paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisire medesima autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area a vincolo "Galasso" nel Comune di Palo del Colle;*
- *acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli aerogeneratori nn 4,5, 6,7,18, atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500m, se calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore; il parere favorevole del Comune di Palo del Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell'impianto alla rete; [...]"*

- la società con nota del 10/02/2011, in atti al prot. n. 3110 del 09/03/2011, chiedeva al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, l'indizione della conferenza di servizi per il progetto così come adeguato al parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. espresso con D.D. n. 794/2008 dal Settore Ecologia regionale, e trasmetteva copia della documentazione progettuale a tutti gli Enti interessati;
- la società proponente, con nota pec del 04/08/2011, acquisita al prot. n. 10559 del 06/09/2011, trasmetteva la "*Domanda di Autorizzazione Unica*" telematica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico costituito da n. 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3MW per una potenza complessiva di 45 MW, e delle opere e infrastrutture connesse, generata al completamento della procedura di caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), secondo le previsioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (oggi Sezione Transizione Energetica) di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 11031 del 19/09/2011 provvedeva ad avviare il procedimento telematico, e, con nota prot. n. 1364 del 13/02/2012 convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 12/03/2012 ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990, invitando gli Enti coinvolti ad esprimersi sul progetto; nel corso della seduta, giusto verbale prot. n. 2392 del 15/03/2012, veniva acquisito, tra gli altri, il parere di Arpa Puglia che rilevava carenza di elementi sufficienti per una valutazione tecnica ambientale positiva;
- la società proponente con note in atti ai prott. nn. 3520 del 13/04/2012 e 7670 dell'08/08/2012 riscontrava rispettivamente ad Arpa Puglia e al Servizio regionale Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- la società proponente con nota del 07/05/2012, in atti al prot. n. 4223 del 09/05/2012, comunicava il subentro della **ER Italia S.r.l.**, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 07079060724, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA 531006, nella persona dell'Amministratore Unico Filippo Pavone, nella titolarità dell'iniziativa progettuale;
- il predetto Servizio regionale procedente con nota prot. n. 8083 del 4/09/2012, sulla scorta del valutazione tecnica ambientale depositata da Arpa Puglia nella riunione di conferenza di servizi e del parere sfavorevole del Servizio regionale Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (prot. n. 7083 del 27/07/2012), comunicava alla società la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- in seguito il Servizio con nota prot. n. 8127 del 16/10/2013, al fine del proseguo dell'iter istruttorio, convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2013 ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990, invitando la società a caricare sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) le controdeduzioni al preavviso di diniego, nonché la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nei lavori conferenziali, dandone evidenza a tutti gli Enti interessati; altresì, ritenendo scaduta la determinazione di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 794/2008, invitava il Servizio Ecologia regionale a voler formulare il proprio parere in merito in sede di conferenza di servizi, atteso che la società proponente in data 22/11/2011 aveva trasmesso richiesta di proroga dell'efficacia della suddetta determinazione, poi reiterata con nota dell'11/09/2012 (in atti al prot. n. 8443 del 12/09/2012);
- la ER Italia S.r.l. con nota del 27/11/2013, acquisita al prot. n. 9418 del 28/11/13, comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta sul portale telematico;
- la riunione di conferenza di servizi del 19/12/2013, giusto verbale prot. n. 702 del 29/01/2014, veniva aggiornata con l'invito rivolto alla società a voler ottemperare alla richiesta formula da Arpa Puglia (in atti al prot. n. 10259 del 19/12/2013), nonché per la necessità di acquisire una pronuncia da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS in merito alla validità della D.D. n. 794/2008;
- il Servizio procedente con nota prot. n. 4764 del 01/09/2014, sulla scorta della carenze rilevate da Arpa Puglia e del parere confermativo non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P espresso dal Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (prot. n. 11522 del 18/12/2013), nonché alla luce del mancato pronunciamento del Servizio Ecologia

- competente sulla validità della D.D. n. 794/2008 di cui la società richiedeva proroga, comunicava alla società la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- la società proponente in data 15/09/2014 trasmetteva le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego, alla luce delle quali il Servizio, con nota prot. n. 5283 del 01/10/2014, convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 25/11/2014 ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 al fine di acquisire i pareri definitivi degli Enti coinvolti in ordine alla variazioni progettuali apportate a valle dei pareri di segno negativo; in seguito con nota prot. n. 6544 del 16/12/2014 trasmetteva il verbale della succitata riunione;
  - il Servizio Ecologia regionale con determinazione dirigenziale n. 426 del 17/12/2014, determinava di “[...] dare atto della cessata efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794; di esprimere il diniego alla istanza di proroga poiché non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 [...]”;
  - pertanto, il Servizio procedente con nota prot. n. 584 del 10/02/2015, sulla scorta dei pareri sfavorevoli agli atti dei lavori di conferenza (Arpa Puglia, Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta -Andria-Trani e Foggia, Servizio regionale Agricoltura), nonché della determinazione dirigenziale n. 426 del 17/12/2014 del Servizio Ecologia di diniego alla concessione della proroga dell’efficacia della D.D. n. 794/2008 di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., comunicava il diniego dell’Autorizzazione Unica per il progetto in epigrafe;
  - la società impugnava davanti al TAR Puglia – Bari (R.G. n. 470/2015):
    1. il diniego di A.U. di cui alla nota prot. n. 584/2015;
    2. “[...] ogni altro atto e provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente”, in particolare tutti i pareri negativi espressi dagli Enti intervenuti nel procedimento;
    3. il preavviso di diniego prot. n. 11113 del 19/11/2014 della proroga D.D. n. 794/2008 di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. reso dal Servizio Ecologia regionale;
    4. la D.D. del Servizio Ecologia n. 426/2014 recante il diniego alla proroga della D.D. n. 794/2008;
  - e, con nota prot. n. 1579 del 11/05/2017, alla luce della Sentenza n. 267 del 15/12/2016 con la quale la Corte Costituzionale si era pronunciata dichiarando l’incostituzionalità del termine di validità dello screening previsto dall’art. 16, co. 7 della L.R. 11/2001, come introdotto dall’art. 2, co. 1., lett. h) L.R. 17/2007, la stessa società presentava istanza di riesame chiedendo alla Sezione Autorizzazioni ambientali (già Servizio Ecologia) e alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica) di voler annullare in autotutela, rispettivamente, il diniego di proroga della non assoggettabilità a V.I.A. dell’impianto di cui alla D.D. n. 426/2014 e il diniego di Autorizzazione Unica prot. n. 574 del 10/02/2015; altresì chiedeva al Servizio procedente l’indizione della conferenza di servizi;
  - il Servizio regionale procedente e competente ai fini A.U., con nota prot. 2234 del 30/06/2017, preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 267 del 15/12/2016, considerato che “...la valutazione tecnica ambientale negativa resa da Arpa Puglia è legata esclusivamente a carenze documentali non di natura vincolistica”, annullava il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla nota prot. n. 584 del 10/02/2015 e, contestualmente, convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 12/09/2017 ai sensi dell’art. 14 L. 241/1990 invitando gli Enti interessati, nello specifico Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Assetto del Territorio), Arpa Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e Servizio regionale Agricoltura, a voler esprimere un nuovo parere di competenza; successivamente con nota prot. n. 4375 del 17/11/2017 trasmetteva il relativo verbale;
  - il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza n. 00153/2018 REG.PROV.CAU. (su ricorso R.G. n. 470/2015) accoglieva la predetta istanza cautelare, ritenendo, in ordine al parere ambientale, che “[...] con riferimento alla D.D. n. 426 del 2014 del Servizio Ecologia, alla luce della

*predetta sentenza della Corte cost., sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della stessa, lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni di competenza dell'Amministrazione regionale";*

- il Servizio regionale procedente e competente ai fini A.U., con nota prot. 2928 del 04/07/2018, convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 31/07/2018 ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990, poi rettificata con nota prot. n. 2929 del 04/07/2018, invitando il Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali a volersi esprimere, alla luce su citata pronuncia della Corte Costituzionale, e quindi sulla validità del titolo ambientale rilasciato con Determinazione del Settore Ecologia n. 794/2008, di cui successivamente è stato espresso diniego alla proroga con Determinazione del Servizio Ecologia n.426 del 17.12.2014;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 165 del 07/01/2019 notificava la determinazione dirigenziale n. 232 del 21/12/2018 avente ad oggetto *"Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 avente ad oggetto: Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. "La Malagra" - proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.)"*, con la quale determinava:
  - *"[...] di annullare, per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 18.10.2016 n. 167, le precedente Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426;*
  - *di prorogare per un periodo di cinque (5) anni, entro cui devono concludersi i lavori, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2018 n. 794 di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al parco eolico in oggetto";*
  - *di specificare che il progetto escluso dalla procedura di VIA con DD n. 479/2008 consta di quindici (15) WTG aventi le seguenti coordinate geografiche e modello di aerogeneratore:*

<b>Aerogeneratore</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975
<b>T5</b>	2657227	4535279
<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T8</b>	2656126	4535538
<b>T9</b>	2655854	4535661
<b>T10</b>	2656454	4535714
<b>T11</b>	2655945	4536009
<b>T13</b>	2656272	4536226
<b>T15</b>	2656493	4536437
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005
<b>T20</b>	2654730	4537890
<b>T21</b>	2654543	4537452
<b>T22</b>	2653902	4537530

*modello aerogeneratore:*

- ✓ *Repower Systems, modello 3.XM;*
  - ✓ *Hmax: 100-120 m;*
  - ✓ *Diametro rotore: 104 m;*
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la DD n. 794/2008, ed in particolar modo:

1. *acquisire il parere favorevole dell’Autorità di Bacino relativamente al cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrate dal PAI come aree di alta pericolosità di inondazione e dal rischio idrogeologico;*
  2. *acquisire Autorizzazione Paesaggistica per tutti gli Aereogeneratori ricadenti in ambiti territoriali di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisire medesima Autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area a vincolo “Galasso” nel Comune di Palo del Colle;*
  3. *acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli Aereogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 18 atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500 m, se calcolata rispetto all’area di ingombro dell’aereogeneratore, considerata come quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore; il parere favorevole del comune di Palo del Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell’impianto alla rete. [...]*
- il Servizio regionale procedente, tenuto conto:
    - della posizione ostativa espressa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in relazione agli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico *“... in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela dell’ATE “C” [...] nonché con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.06 e 3.09 della NTA del PUTT/P”,* confermata nel corso della seduta di conferenza di servizi del 31/07/2018, giusto verbale prot. n. 3984 del 06/08/2018;
    - che la proposta progettuale risultava priva di un valido titolo ambientale, visto il venire meno di una delle condizioni di efficacia della D.D. n. 794/2008 ed in particolare la mancata acquisizione dell’*“autorizzazione paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; ... medesima autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area a vincolo “Galasso” nel Comune di Palo del Colle”*;
    - della mancata produzione dal parte del proponente della documentazione minima ai fini della procedibilità;
  - con nota prot. 3040 del 16/07/2019 comunicava alla società la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.; cui la società proponente riscontrava trasmettendo le proprie controdeduzioni in atti al prot. n. 3392 del 13/08/2019;
  - la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di questa amministrazione regionale (oggi Sezione Transizione Energetica), sulla scorta dell’apporto istruttorio reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 7256 del 09/09/2019), con nota prot. n. 3687 del 13/09/2019 provvedeva a controdedurre in ordine alle contestazioni formulate dal proponente, e, rilevato che *“dall’istruttoria espletata e dai contributi e pareri delle sezioni coinvolte nel procedimento emerge che l’annullamento in autotutela è stato effettuato al fine di tenere conto della sentenza della corte costituzionale che aveva inciso, esclusivamente, il termine di efficacia dell’autorizzazione ambientale, con la conseguenza che a seguito della proroga dell’atto amministrativo rivivono le condizioni stabilite dal medesimo atto”,* comunicava il diniego dell’Autorizzazione Unica per il progetto di che trattasi;
  - il TAR Puglia sez. I – Bari, con Sentenza n. 1015 del 15/07/2020 su ricorso R.G. n. 470/2015:
    - dichiarava *“il sopravvenuto difetto di interesse sul ricorso principale”* presentato dalla ricorrente per l’annullamento:
      - del diniego di A.U. di cui alla nota prot. n. 584/2015;
      - di *“[...] ogni altro atto e provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente”*;
      - del preavviso di diniego prot. n. 11113 del 19/11/2014 della proroga D.D. n. 794/2008 di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. reso dal Servizio Ecologia regionale e successiva D.D. n. 426/2014 recante il diniego alla proroga della D.D. n. 794/2008;
    - respingeva i ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla ricorrente per l’annullamento:
      - della D.D. n. 232 del 21/12/2018 resa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali limitatamente alla parte in cui ha subordinato la proroga della pronuncia di esclusione dalla VIA all’acquisizione dell’ *“Autorizzazione Paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in Ambiti Territoriali*

- di Tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai numeri 17 e 19”, nonché per “il tratto di elettrodotto ricadente in area a vincolo “galasso” nel Comune di Palo del Colle”;*
- del parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione nella conferenza di servizi del 31/07/2018, limitatamente alla parte in cui ha richiamato i propri precedenti pareri negativi;
  - del diniego di Autorizzazione Unica reso dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3687 del 13/09/2019, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi;
- successivamente con ricorso iscritto al R.G. n. 01433/2021 il Proponente chiedeva al Consiglio di Stato la riforma, previa sospensione, della sentenza del TAR Puglia sez. I – Bari n. 1015 del 15/07/2020; il Consiglio di Stato con sentenza n. 05844 dell’11/08/2021 “[...] *in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 1433/2021), lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati in primo grado (nel giudizio proposto al TAR per la Puglia, sede di Bari, n. 470/2015 R.G.) e annulla la determinazione 21 dicembre 2018, n. 232, della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia*” nella parte in cui subordinava l’efficacia della proroga della pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per alcune parti dell’impianto, come individuate nella stessa determinazione, “[...] *e la deliberazione 3 settembre 2019, prot. n. 3687, della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia*”;
  - il Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale con nota prot. n. 13052 del 13/09/2021 trasmetteva la D.D. n. 371 del 09/09/2021 avente ad oggetto “*Modifica parziale della Determinazione Dirigenziale del 21.12.2018, n. 232 avente oggetto “Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 - Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. “La Malagra” – proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.) Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 05844”*, con la quale determinava “[...] *di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. 232, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 95844, nei termini ivi descritti; di modificare il solo quadro prescrittivo della Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. 232 come di seguito riportato: [...] di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la DD n. 794/2008, ed in particolar modo:*
    - *acquisire il parere favorevole dell’Autorità di Bacino relativamente al cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrate dal PAI come aree di alta pericolosità di inondazione e dal rischio idrogeologico;*
    - *acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli Aereogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 18 atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500 m, se calcolata rispetto all’area di ingombro dell’aereogeneratore, considerata come quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore; il parere favorevole del comune di Palo del Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell’impianto alla rete.[...]”;*
  - la Sezione Transizione Energetica, in esecuzione delle predetta Sentenza del Consiglio di Stato, con nota prot. n. 6015 del 05/07/2022 riavviava il procedimento e convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il 01/08/2022 in forma semplificata e asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitando la società a perfezionare la documentazione ai fini AU secondo quanto dettagliato nelle medesima nota; e con nota prot. n. 6939 del 19/07/2022, preso atto dell’errata denominazione sociale della società proponente indicata nella precedente nota, annullava la summenzionata nota e procedeva nuovamente all’indizione della seduta di Conferenza di Servizi per il 26/09/2022 con le medesime modalità;
  - successivamente la Sezione, con nota prot. n. 9882 del 04/10/2022, trasmetteva copia del verbale della seduta di Conferenza di Servizi asincrona del 26/09/2022, e, alla luce dell’istruttoria resa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (rif prot. n. 7863 del 23/09/2022), comunicava la mancanza del presupposto di compatibilità paesaggistica (rif. comma 3 dell’art 12 del D.lgs. 387/2003) necessario al

rilascio dell'Autorizzazione Unica. Tuttavia, tenuto conto della rappresentazione di idoneità dell'area di intervento proposta dal proponente ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett c. quater del D.lgs. 199/2021, invitava le competenti amministrazioni in materia paesaggistica (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Soprintendenza territorialmente competente) a voler fornire le proprie determinazioni in merito in senso confermativo o meno; la riunione era aggiornata con l'invito rivolto alla società a voler provvedere alle incombenze ad essa spettanti con particolare riferimento al perfezionamento della documentazione ai fini AU di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. 31/2008 e smi;

- la società proponente, con nota in atti al prot. n. 11293 del 02/11/2022, comunicava di aver dato seguito alle incombenze previste nella precedente riunione di Conferenza di Servizi, nello specifico depositando la documentazione di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. 31/2008, nonché quanto richiesto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 7601 del 15/09/2022, ovvero il versamento degli oneri ex art. 10bis L.R. 20/09;
- pertanto, questa Sezione con nota prot. n. 3140 del 16/02/2023 convocava per il giorno 13/03/2023 una nuova seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e videoconferenza al fine di acquisire *“[...] le valutazioni di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari in ordine all'idoneità dell'area di intervento evidenziato nella scorsa seduta, nei termini di cui al D.lgs. 199/2021, nonché gli esiti dell'istruttoria ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla luce dell'aggiornamento progettuale proposto dalla Società successivamente all'adozione della D.D. n. 794/2008 consistente nella variazione del modello di aerogeneratore (ora modello Vestas V-112 con altezza al mozzo pari a 119 m) medio tempore intervenuto ad opera del proponente”*;
- nel corso della suddetta seduta di conferenza venivano acquisiti i pareri di segno sfavorevole resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (rif. prot. n. 2830 del 09/03/2023) e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale (rif. prot. n. 2152 del 13/03/2023). La scrivente Sezione, nel ribadire la necessità di acquisire la conferma del titolo ambientale di cui alla D.D. 794/2008 da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla luce della variazione del modello di aerogeneratore medio tempore intervenuta (da Repower 3.XM a Vestas V112), invitava la società a valutare la possibilità di formalizzare istanza ex art. 6 co. 9 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la competente Sezione regionale;
- in seguito la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 5300 del 22/03/2023 trametteva il verbale della suddetta seduta di conferenza e, preso atto dell'*“Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per modifica non sostanziale del modello di aerogeneratore – Integrazione alla richiesta del 15/09/2010”* trasmessa dal Proponente alla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali in data 16/03/2023 (in atti al prot. n. 4611 del 16/03/2023), invitava la Sezione competente a voler fornire le proprie determinazioni in senso eventualmente confermativo in ordine alla validità del titolo ambientale di cui alla D.D. 794/2008; contestualmente aggiornava i lavori di conferenza al giorno 05/04/2023;
- la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e VInCA con nota prot. n. 4846 del 22/03/2023, in atti al prot. n. 5315 del 22/03/2023, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 21/03/2023 con la quale codesto Ufficio determinava di *“... ritenere la modifica progettuale, sostituzione del modello di aerogeneratore, proposto dalla ditta ER Italia S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - “Lista di controllo” ..., non sostanziale ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica; di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Toritto (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii....”,* precisando che il provvedimento *“... fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,*

*licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema ambientale (e.g. VincA) nonché in tema di patrimonio culturale e paesaggistico”;*

- questa Sezione con nota prot. n. 5500 del 27/03/2023, in ragione della presenza nell’area vasta di intervento di aree ricadenti nel contesto di Rete Natura 2000 (e.g. ZSC/ZPS “Murgia Alta” IT9120007, IBA 135 “Murge”), invitava codesto Servizio regionale competente, nonché la Città Metropolitana di Bari, a voler fornire delucidazioni in ordine alla eventuale necessità di assoggettare la proposta progettuale alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all’art 5 del D.P.R. 357/97 come modificato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003; pertanto, al fine di acquisire il riscontro richiesto, rinviava la seduta di conferenza prevista per il giorno 05/04/2023 al giorno 26/04/2023;
- il Servizio regionale VIA e VincA con nota prot. n. 5927 del 11/04/2023, in atti al prot. n. 6494 del 11/04/2023, riscontrava la predetta nota comunicando che “...la modifica progettuale proposta dalla società ER Italia S.r.l. relativa alla sostituzione del modello di aerogeneratore, non necessita di alcuna Valutazione di Incidenza, atteso che il parco eolico oggetto di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 non interferisce con alcun sito “Natura 2000””, e che “...con Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008, n. 794 il parco eolico ha già scontato una valutazione ambientale ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 “Verifica di assoggettabilità a VIA”, conclusasi con l’esclusione del parco eolico dalla procedura di VIA, procedura che sarebbe stata obbligatoria, ai sensi della lettera b) comma 7, dell’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del citato decreto che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della Rete Natura 2000”;
- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 31573 del 12/04/2023, in atti al prot. n. 6598 di pari data, riferiva che “...il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo all’intervento di cui all’oggetto, conclusosi con determinazione dirigenziale n. 794 del 07.11.2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia, è stato presentato dalla Società ER Italia S.r.l. in data 3.03.2007, così come comunicato dalla Società, data antecedente alla pubblicazione del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008 e, pertanto, ai sensi dell’art. 5, punto 4), detto Regolamento non si applica al caso di specie”;
- successivamente la scrivente Sezione con nota prot. n. 7464 del 24/04/2023, atteso che la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 5844/2021, accogliendo in parte qua il ricorso del proponente avverso la sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione I, n. 1015/2020, aveva tuttavia fatta salva la clausola ulteriore, per cui si subordinava la proroga del provvedimento ambientale “all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per la parte dell’elettrodotto che ricade in area soggetta a vincolo ambientale “Galasso”, ovvero nella terminologia corrente in area vincolata dalle norme generali originariamente previste dalla l. 4 agosto 1985, n. 431, riprodotte da ultimo nel d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, invitava il Comune di Palo del Colle “... in qualità di ente territorialmente interessato dalle opere a cui la predetta Sentenza si riferisce, di confermare se ricorrano le condizioni per il rilascio di un titolo urbanistico o paesaggistico, attraverso addendum istruttorio, ove occorra, corroborato dalla Commissione locale del paesaggio istituita con propria delibera C.C.n.41 del 28.11.2022, con riguardo all’interessamento del solo elettrodotto dal vincolo ambientale “Galasso” come precisato nella Sentenza del Consiglio di Stato n.5844 del 11.08.2021, afferente il ricorso iscritto al numero n.01433/2021”. Pertanto, al fine di acquisire tale addendum istruttorio, rinviava la conferenza di servizi al giorno 03/05/2023;
- nel corso della seduta di conferenza veniva acquisito il parere favorevole del Comune di Palo del Colle che rappresentava, altresì, l’incompetenza ad esprimersi in materia paesaggistica in quanto non delegato; alla luce di quanto in atti, il responsabile del procedimento, richiedeva che “... le misure di compensazione offerte dalla ditta a vantaggio del territorio siano, anche a mente della DGR 28 settembre 2010, n. 2084, esaminate dalla competente Sezione regionale di Tutela del Paesaggio, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi della LR 28 del 7/11/2022 art. 1, comma 2 bis, prevista dall’articolo 95 delle NTA del PPTR”;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 9128 del 24/05/2023, trasmetteva il verbale della seduta di conferenza tenutasi il 03/05/2023, invitando la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a voler fornire, entro un termine indicativo di 30 giorni, le proprie determinazioni di competenza in ordine

- al rilascio del titolo di autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'art. 95 delle NTA del PPTR, ai sensi della L.R. 28 del 7/11/2022 art. 1, co. 2 bis, che si intendeva richiesto d'ufficio per effetto dei lavori conferenziali che ne avevano stabilito i presupposti di procedibilità - ovvero la pubblica utilità dell'opera e l'assenza di alternative localizzative - anche alla luce della richiesta avanzata da codesta società in data 19/05/2023, in atti al prot. n. 9036;
- la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 5426 del 26/06/2023, in atti al prot. n. 10382 di pari data, comunicava l'improcedibilità dell'istanza ex art. 95 NTA del PPTR per la mancanza dei presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga;
  - la scrivente Sezione con nota prot. n. 15461 del 05/12/2023, posto l'obbligo di determinarsi in merito al procedimento in epigrafe, convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 21/12/2023 in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. al fine di valutare la sussistenza del presupposto di idoneità dell'area oggetto d'intervento nei termini di cui al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.; e con nota prot. n. 15928 del 20/12/2023 comunicava il rinvio della stessa al giorno 15/01/2024 attesa la concomitante seduta di consiglio regionale;
  - la società proponente con nota in atti al prot. n. 15705 del 13/12/2023 chiedeva al Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria l'accesso agli atti al fine di individuare il regime giuridico cui è sottoposto il "Tratturo Barletta – Grumo" nel tratto localizzato nei tre chilometri dagli aerogeneratori di progetto;
  - agli atti della predetta seduta di Conferenza di Servizi venivano acquisiti, tra gli altri:
    - la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 06/12/2023 della Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e VInCA con la quale codesto Ufficio determinava: "*... di prorogare di anni 5 (cinque) l'efficacia temporale della determina dirigenziale n. 232/2018 avente oggetto "Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 - Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. La Malagra proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.) - così come modificata nel solo quadro prescrittivo dalla determinazione dirigenziale n. 371/2021 recante "Modifica parziale della Determinazione Dirigenziale del 21.12.2018, n. 2320. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 05844"*"; per l'effetto, di prorogare di anni 5 a decorrere dal 07.01.2024 l'efficacia della determina dirigenziale n. 794/2008 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 371/2021";
    - il contributo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, prot. n. 119 del 04/01/2024, che al fine di valutare la sussistenza del presupposto di idoneità dell'area oggetto d'intervento, nei termini di cui al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., riferiva in merito a:
      1. *"Interferenze tra impianto e fascia di rispetto di Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. a) Percorso armentizio del "Regio Tratturo Barletta-Grumo" e del "tratturello Grumo-Santeramo", bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983. Tutti gli aerogeneratori previsti da progetto rientrano nella fascia di rispetto di 3 Km di tale bene, disponendosi anche a ridottissima distanza dal bene culturale (T8 e T9 e circa 250 m; T4 e T5 a 450m; T19 a 860). b) Area archeologica di "Legna", bene culturale ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto DM 12 giugno 1997. Gli aerogeneratori indicati come T20, T21 e T22 rientrano nella fascia di rispetto del sopraccitato bene, distando tutti meno di 2 Km da tale bene.*
      2. *Interferenze tra impianto e fascia di rispetto di Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*
        - a) *Area di notevole interesse pubblico del "Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari", giusto DM 01.08.1985. Gli aerogeneratori non rientrano nella fascia di rispetto del sopraccitato bene, tuttavia, vi rientrano le opere di connessione funzionali all'esercizio dell'impianto. [...]"*;
    - la nota prot. n. 19199 del 15/01/2024 resa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale;

- Inoltre, il Comune di Toritto riferiva circa una auspicabile revisione progettuale ad opera del proponente inerente alle torri eoliche prossime all' "Area archeologica di "Legna", bene culturale ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto DM 12 giugno 1997".  
Tenuto della richiesta del proponente di sospensione del procedimento autorizzativo al fine di acquisire dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria atti e documenti afferenti al regime giuridico cui è sottoposto il tracciato del "Tratturo Barletta – Grumo", il responsabile del procedimento, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 78867 del 13/02/2024, aggiornava la seduta di conferenza al 27/02/2024 per un accertamento dello stato dell'arte e verifica delle evoluzioni dei vari passaggi istruttori con gli uffici competenti;
- la società proponente con nota in atti al prot. n. 98933 del 24/02/2024 trasmetteva il *verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e delle sponsorizzazioni* sottoscritto in data 16/02/2024 tra le amministrazioni comunali di Palo del Colle, Toritto e Grumo Appula e il legale rappresentante della società ER Italia S.r.l.; e con nota in atti al prot. n. 100161 del 26/02/2024 trasmetteva al Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria richiesta di acquisizione delle aree demaniali del Tratturo Barletta-Grumo nel tratto localizzato nei comuni di Toritto e Grumo Appula "*... per sistemarle ed offrirle ai rispettivi Comuni a titolo di compensazioni ambientali previste dal D.M. 10/09/2010 "Linee Guida F.E.R."*";
- nel corso della seduta di conferenza del 27/02/2024 il proponente riferiva circa la volontà di rinunciare alle torri T20, T21, T22 che rientrano nella fascia di rispetto di 3 km dall' "Area archeologica di "Legna"; tuttavia, il responsabile del procedimento rilevava "*non sussistere le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, atteso che le aree interessate dall'impianto non rientrano nelle aree idonee di cui all'art. 20 c.8 del D.Lgs. 199/2021 e le valutazioni in ordine paesaggistico in atti prodotte dalle autorità competenti non risultano bilanciate da valutazioni di segno opposto da parte di organi competenti in materia. Inoltre rispetto a quanto riportato dal proponente in data odierna l'ufficio precedente riferisce, ove mai occorra, che tali dichiarazioni restano di parte e non è, in particolare, possibile condividere quanto è riferito si sia "rilevato e dimostrato" in sede odierna tramite condivisione o illustrazione di planimetrie, anche da parte del responsabile del procedimento, restando di fatto valutazioni tecniche del proponente non compendiate a tutt'oggi in alcuna attestazione di idoneità dell'area che discenderebbe secondo la prospettazione del proponente in modo consequenziale da parte degli Enti competenti"*;
- la Sezione con nota prot. n. 106285 del 28/02/2024 trasmetteva il verbale della suddetta seduta di conferenza e concedeva una finestra di 10 giorni a far data da detta trasmissione al fine di consentire ai soggetti convenuti e alle autorità competenti in materia ambientale e paesaggistica coinvolte nel procedimento di fornire osservazioni in ordine a quanto emerso in sede istruttoria con particolare riguardo al contraddittorio tra società e ufficio precedente sul tema dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 co. 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.;
- in detto intervallo pervenivano i seguenti contributi:
  - note in atti ai prot. nn. 122024 del 08/03/2024 e 124175 del 10/03/2024 con cui il proponente chiedeva di sospendere l'adozione del provvedimento di conclusione sfavorevole del procedimento e di partecipare ad un tavolo tecnico per definire l'idoneità delle compensazioni ambientali e territoriali finalizzate alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con particolare riferimento al Tratturo Barletta-Grumo;
  - nota prot. n. 123181 del 08/03/2024 del Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria (in atti al prot. n. 123438 di pari data) che raccoglieva tale invito individuando come tema di interesse la riqualificazione proposta del proponente, in linea con il documento strategico regionale adottato giusta D.G.R. n. 185 del 04/03/2024;
  - note prot. n. 3369 del 08/03/2024 del Comune di Toritto (in atti al prot. n. 124174 del 10/03/2024) e prot. n. 5406 del 12/03/2024 del Comune di Palo del Colle (in atti al prot. n. 129760 di pari data), i quali condividono la richiesta formulata dal proponente di convocazione del tavolo tecnico.
  - Altresì perveniva in data 8/04/2024 la nota prot. n. 172206 con la quale la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio evidenziava, tra l'altro, le risultanze di talune simulazioni

operate in ambiente GIS e riferite all'area tratturale "Barletta – Grumo", appartenente al Demanio Armentizio con la relativa fascia di rispetto dei 3 km; segnatamente, dall'analisi del citato contributo procedimentale, si evinceva (e si evince) che i soli "[...] aerogeneratori T4, T5, T6, T7, T18, T19 sono esclusi dalla fascia di rispetto di cui al D. Lgs n. 199/2021 [...]";

- in ragione di tanto, con nota prot. n. 188785 del 17/4/2024, questa Sezione trasmetteva al proponente il preavviso di diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sul presupposto che risultasse non accertata l'idoneità dell'area di impianto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 in relazione all'intervento in oggetto, tanto nella sua unitarietà progettuale quanto nella sua conformazione ridotta a n. 12 aerogeneratori (e quindi al netto delle torri T20, T21, T22, oggetto di spontanea rinuncia da parte del proponente, per quanto dichiarato in sede di conferenza di servizi decisoria del 27/02/2024);
- la società proponente, con nota in atti al prot. n. 203432 del 27/4/2024, trasmetteva a questa Sezione le proprie controdeduzioni, insistendo per il rilascio del titolo autorizzativo "sul progetto nella sua integrale consistenza" o, in subordine, in relazione alle sole torri escluse dalla fascia di rispetto di cui al D. Lgs n. 199/2021 (come identificate nell'ambito della citata nota della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
- in seguito, perveniva un ulteriore contributo del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria (prot. n. 218711 del 07/05/2024). A mezzo di tale missiva, riscontrando la richiesta avanzata dal Comune di Toritto (rif. nota prot. n. 6001 del 02/05/2024), il Demanio Armentizio chiariva, nei limiti dell'approfondimento richiesto, che le aree demaniali identificate catastalmente al Fg. 38, p.lle nn. 273, 112, di cui il Comune chiedeva conto "[...] sono classificate come aree di tipo a), destinate ad uso agricolo" – ovvero art. 6 co. 1 lett. a) L.R. 4/2013: tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo – pertanto, "[...] sono vincolate, quale bene di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983, generando una fascia di rispetto di 3 km ex art. 20 del D. Lgs n. 199/2021 relativamente all'installazione degli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto". Altresì il Suddetto Servizio rappresentava che "la riclassificazione delle aree demaniali, ai sensi del ridetto art. 6 della L.R.4/2013, è disciplinata dal successivo art. 7 bis della medesima legge che prevede apposita convocazione di Conferenza di servizi, da parte della Regione Puglia, nella quale acquisire i pareri degli enti coinvolti, delle competenti Sovrintendenze nonché i pareri previsti dal Piano Paesaggistico Regionale"; detto contributo smentiva per tabulas l'idoneità delle 6 torri (T8, T9, T10, T11, T13, T15), ulteriori a quelle esterne alla fascia di rispetto o buffer secondo la prospettazione di cui alla citata nota prot. n. 172206 dell'08/04/2024 della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- la società proponente con nota in atti al prot. n. 261564 del 01/06/2024 comunicava la volontà a "[...] finalizzare il procedimento di A.U. limitatamente ai sei aerogeneratori T4- T5- T6- T7- T18- T19 localizzati in area idonea ex D.Lgs. n. 199/2021 come riconosciuto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nel parere espresso con nota prot. 172206/2024 del 08/04/2024, rinunciando, così come in effetti rinuncia, all'istanza di A.U. nella sola parte in cui ha ad oggetto gli aerogeneratori T8- T9- T10- T11- T13- T15- T20- T21- T22, delle quali, peraltro, resta ferma l'esclusione da VIA di cui alle D.D. n. 794 del 07/11/2008 e n. 480 del 06/11/2023", e rendeva disponibile sul portale telematico regionale gli elaborati progettuali adeguati al nuovo layout così come rimodulato;
- pertanto, questa Sezione, alla luce della ripresentazione del progetto in sostanziale rimodulazione del layout progettuale, da intendersi quale acquiescenza del proponente alle motivazioni che sorreggevano il preavviso di diniego di AU sulla restante parte della proposta progettuale originaria, con nota prot. n. 270472 del 05/06/2024, dichiarava l'archiviazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, essendone venuti meno i presupposti e le motivazioni giuridiche, limitatamente ai soli aerogeneratori T4- T5- T6- T7- T18- T19. Questi ultimi erano da intendersi, quindi, quale parte residua e confermata della proposta progettuale originariamente costituita da n. 15 aerogeneratori e in seguito rimodulata a n. 6 aerogeneratori per effetto della rinuncia da parte del proponente complessivamente di n. 9 aerogeneratori. Contestualmente, a fronte dell'esigenza, da un lato, di prendere atto della sopravvenuta

rimodulazione progettuale con contestuale rinuncia a n. 6 aerogeneratori (per effetto delle valutazioni in atti), ulteriori rispetto ai n. 3 aerogeneratori già oggetto di precedente rinuncia da parte del proponente, e, dall'altro, di operare un nuovo bilanciamento sulla base dei pareri di competenza degli Enti a vario titolo coinvolti nel presente procedimento, convocava per il giorno 26/6/2024 una nuova conferenza di servizi, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990;

- agli atti della suddetta seduta di conferenza venivano acquisiti, tra gli altri:
  - il contributo prot. n. 7055 del 10/06/2024, con cui la Soprintendenza riferiva che *“per quanto afferisce la tutela dei beni culturali, di esclusiva competenza di questo Ministero, le torri T4- T5- T6- T7- T18 ricadono in aree non idonee ai sensi della L. 199/2021, per tanto, la richiesta dei proponenti relativa ai predetti aerogeneratori deve essere respinta, fatte salve anche tutte le ulteriori valutazioni sul progetto ampiamente rese in fase istruttoria [...]”*; contributo che l'Ufficio precedente aveva trasmesso con nota prot. n. 283790 dell'11/06/2024 alla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al proponente al fine di acquisire eventuali controdeduzioni. Il proponente presentava le proprie controdeduzioni acquisite agli atti al prot. n. 296600 del 15/06/2024 e trasmesse in seguito dall'Ufficio precedente con nota prot. n. 301078 del 18/06/2024 alle Autorità competenti in materia paesaggistica (SABAP e Sezione Paesaggio regionale), invitate a presenziare ai lavori di conferenza odierni al fine di consentire il contraddittorio sul tema dell'idoneità dell'area ex D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.;
  - la nota resa dal Servizio regionale Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 308749 del 20/06/2024, che confermava l'assenza di interferenze dell'impianto di produzione in oggetto con aree del Demanio Armentizio;
- nel corso della seduta la Soprintendenza territorialmente competente, alla luce della intervenuta rimodulazione progettuale da parte del proponente, confermando quanto già acquisito agli atti dei lavori conferenziali in ordine all'idoneità dell'area del parco eolico nella sua configurazione ridotta a n. 6 aerogeneratori, ribadiva, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 361425 del 16/07/2024, che *“l'asta tratturale interessata dall'intervento è un bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983, come ribadito anche nella recente sentenza della Sezione II del TAR Puglia n. 1151 del 27/09/2023, e in quanto tale tutelato nella sua interezza a prescindere dall'alterazione dello strato superficiale del sedime stradale per il sussistere del riconosciuto interesse archeologico”*.

Il responsabile del procedimento, anche nelle vesti di presidente della Conferenza di servizi, in esito alla discussione riferiva che:

- *“Visti i pareri favorevoli ribaditi in sede odierna dagli enti locali;*
- *Visto il Decreto di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020 del MASE di concerto con il MIC e con il MASAF che chiede alla Regione Puglia di realizzare 7.387 GW aggiuntivi di potenza da fonte rinnovabile a tutto il 2030;*
- *Visto il Reg. Europeo 2022/2577 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;*
- *Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997;*
- *Atteso che il proponente ha mostrato a video in data odierna come le particelle della porzione della rete tratturale incise dal buffer dei 3 chilometri dai sei aerogeneratori oggetto dell'odierna conferenza (progetto rimodulato in difetto per soli sei aerogeneratori dei 15 dell'originaria proposta) riguardano aree per le quali risulta applicabile il disposto di cui all'art 6, comma 1 lettera b e quindi art. 6 comma 2 della legge regionale n. 4 del 5/02/2013 (rif. comma 2: “Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico”);*
- *che detta ultima circostanza è stata nella stessa sede conferenziale odierna confermata dai rappresentanti del Servizio regionale competente (Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria);*

- *in termini di ponderazione complessiva di contrapposti interessi si ritiene che la proposta del parco eolico limitatamente ai sei aerogeneratori sia assentibile in quanto le aree di sedime non incidono direttamente sui beni archeologici coincidenti con la rete tratturale e, inoltre, l'impianto risulti distante oltre 3 chilometri dalle porzioni ricadenti nella lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4/2013, se pur all'interno dei 3 chilometri del bene tutelato archeologicamente secondo la prospettazione riferita dai rappresentanti del MIC."*
- In tal senso il responsabile del procedimento riteneva, pertanto, opportuno accedere al distinguo di cui all'art. 6 della L.R. 4/2013, che aveva consentito di accertare la presenza di porzioni di tratturo di cui alla lettera b) del comma 1, sì da circostanziare al meglio lo stato dei luoghi al fine di addivenire alla valutazione conclusiva circa la possibilità di rilasciare il titolo ex art. 12 del D. Lgs 387/2003, *"senza introdurre fattori di debolezza nel supporto motivazionale a sostegno di tale decisione"*;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 462713 del 24/09/2024 comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D.Lgs. 387/2003 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, contraddistinti dai nn. T4, T5, T6, T7, T18, T19, sito nel Comune di Toritto, nonché delle opere e infrastrutture connesse, e contestualmente invitava la società a provvedere agli adempimenti di rito propedeutici al rilascio del suddetto titolo entro un termine pari a venti giorni;
- la società provvedeva con nota acquisita al prot. n. 481582 del 03/10/2024; in seguito consegnava n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, agli atti al prot. n. 487650 del 08/10/2024;
- successivamente, la società ER Italia S.r.l., con nota in atti al prot. n. 520065 del 23/10/2024, comunicava a tutti gli Enti interessati che *"...con contratto del 21/10/2024 la Società ER Italia S.r.l. a socio unico ha ceduto la titolarità del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 18,00 mw, costituito da n. 6 aerogeneratori ciascuno della potenza di 3 mw, localizzato in agro del Comune di Toritto (BA), oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 – codice pratica F5IP8Y1 – E/227/2007 – presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia alla Società **Toritto Wind S.r.l.** a socio unico con sede in Bari cap. 70125 al Corso Alcide De Gasperi n. 262 (c.f. e p.i. 08745000722), socio e legale rappresentante Ing. Filippo Pavone"*;
- contestualmente la TORITTO WIND S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08745000722, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA 647181, nella persona dell'Amministratore Unico Filippo Pavone, con nota in atti al prot. n. 520066 del 23/10/2024 trasmetteva:
  - accordo intervenuto tra ER Italia S.r.l., Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. e l'attuale subentrante TORITTO WIND S.r.l., sottoscritto da tutte le parti in data 21/10/2024, atto con il quale è stato concesso dalla stessa ER Italia S.r.l. il subentro nella titolarità del procedimento di Autorizzazione Unica di cui al codice pratica F5IP8Y1 – E/227/2007 della TORITTO WIND S.r.l.;
  - la documentazione richiesta con la nota prot. n. 462713 del 24/09/2024;
- e, altresì, consegnava n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, agli atti al prot. n. 531463 del 29/10/2024;
- successivamente, la TORITTO WIND S.r.l. con nota in atti al prot. n. 559558 del 13/11/2024 trasmetteva:
  - evidenza dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, Nr. 5387 serie 3 del 12/11/2024, dell'intervenuto accordo di subentro nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui al codice pratica F5IP8Y1 – E/227/2007;
  - dichiarazione di conformità all'originale del contratto innanzi citato, sottoscritta in data 13/11/2024 dal rappresentante legale della Società TORITTO WIND S.r.l.;
  - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 35/2007;
  - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 3029/2010;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 35/2007;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 3029/2010;
- con nota acquisita al prot. n. 592103 del 29/11/2024 la società TORITTO WIND S.r.l. trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 7055 del 10/06/2024:

*"[...] Con riferimento al progetto in esame, questo Ufficio ha trasmesso, agli atti della Conferenza, i pareri prot. n. 2830 del 09.03.2023 e 119 del 04.01.2024, i cui contenuti istruttori vengono, nuovamente, interamente confermati in questa sede, chiarendo ulteriormente alla Conferenza gli aspetti di seguito evidenziati. Con riferimento a quanto specificatamente rappresentato nella nota di convocazione della presente seduta, questa Soprintendenza ribadisce che, alla luce della più recente novella della L. 199/2021 operata dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023, l'impianto interferisce con l'area di rispetto, fissata dalla norma nel perimetro di 3 km, con beni tutelati tanto ai sensi sia della Parte II che della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

*Le interferenze relative alla Parte III, si limitano, come già descritto nei precedenti pareri, all'Area di notevole interesse pubblico del "Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari", Bene Paesaggistico, decretato giusto DM 01.08.1985, Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

*Le interferenze relative alla Parte II, riguardano, invece:*

- a. *Percorso armentizio del "Regio Tratturo Barletta-Grumo" e del "tratturello Grumo-Santeramo", bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983;*
- b. *Area archeologica di "Legna", bene culturale ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto DM 12 giugno 1997.*

*I rilievi rappresentati nella nota di convocazione che si riscontrano e relativi ai percorsi armentizi afferiscono a livelli di tutela degli stessi di scala regionale e di natura paesaggistica, differenti e ulteriori rispetto a quanto richiamato da questo Ufficio, e per altro, non rientranti nelle previsioni della L. 199/2021.*

*Come già evidenziato, i percorsi armentizi del "Regio Tratturo Barletta-Grumo" e del "tratturello Grumo-Santeramo", sono BENI CULTURALI di interesse archeologico, tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983. [...]*

*Tutto quanto premesso, ne discende che gli erogatori previsti da progetto e denominati T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T18, T20, T21, T22, come visibile nella elaborazione grafica a cura della Sezione Paesaggio di Codesto ente regionale sotto riportata e già agli atti della Conferenza, ricadono TUTTI nella fascia di rispetto del richiamato bene culturale e che, per tanto, differentemente da quanto rappresentato nella nota di convocazione che si riscontra non "può dichiararsi l'archiviazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, come sopra richiamato, essendone venuti meno i presupposti e le motivazioni giuridiche, limitatamente ai soli aerogeneratori T4- T5- T6- T7- T18- T19". Per quanto afferisce la tutela dei beni culturali, di esclusiva competenza di questo Ministero, le torri T4- T5- T6- T7- T18 ricadono in aree non idonee ai sensi della L. 199/2021, per tanto, la richiesta dei proponenti relativa ai predetti aerogeneratori deve essere respinta, fatte salve anche tutte le ulteriori valutazioni sul progetto ampiamente rese in fase istruttoria nei pareri richiamati in apertura".*

Nel corso della seduta di conferenza di servizi decisoria del 26/06/2024, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 361425 del 16/07/2024, la Soprintendenza rappresentava le prescrizioni e adempimenti a carico del proponente, cui ottemperare, ai fini della tutela archeologica di seguito riportati:

*“Per tutte le attività di scavo e movimento terre previste nel corso della realizzazione dell’Intervento sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d’opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l’esecuzione, a carico del Richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l’entità del deposito archeologico.*

*All’esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.”*

- **Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota prot. n. 71307 del 06/04/2023:

*“[...] si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell’ elettrodotto di cui all’oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT”.*

A tal riguardo si rappresenta che il proponente depositava sul portale telematico regionale:

- nota prot. n. 59917 del 04/04/2018 dell’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:  
*“OGGETTO: Richiesta N.O. per elettrodotto MT atto alla connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 45,0 MW nel Comune di Toritto e Palo del Colle (BA).*

*Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell’elettrodotto di cui all’oggetto, che sarà realizzato dalla Società ER Italia S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l’allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all’art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un’attestazione di conformità del gestore. Considerato che con missiva del 31/12/2011, l’Operatore della Rete Pubblica di Comunicazione ha comunicato che lungo il tracciato dell’elettrodotto in questione sono presenti interferenze con cavi per telecomunicazioni, in fase esecutiva delle opere la Società ER Italia S.r.l. dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di interferenza con le linee di telecomunicazioni (attraversamento, parallelismo o avvicinamento) assicurando l’eliminazione di ogni interferenza elettrica. Pertanto la Società ER Italia S.r.l. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all’impianto in corso di realizzazione.*

*Si informa altresì che l’allegato Nulla Osta consente l’esercizio, ovvero, l’allaccio delle opere di cui all’oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L’Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società ER Italia S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto*

delle norme, come da modello allegato (all.2). La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.”

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società ER Italia S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs. 259/03.”

ALLEGATO 1: “IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO [...] Vista l'istanza del 12/10/2017, presentata dalla ER Italia S.r.l. con sede legale in BARI - Corso Alcide De Gasperi, 262(C.F. /P.L.: 0707906(0724), riguardante la richiesta di N.O. per elettrodotto MT atto alla connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica con potenza nominale di 45,0 MW nel Comune di Toritto e Palo del Colle (BA); Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza; Vista la nota della Società Telecom Italia S.p.A. del 31/12/2011, riportante la segnalazione di interferenze tra il realizzando elettrodotto e le linee per telecomunicazioni, sia aeree che interrate; sussistendone i presupposti di legge

si rilascia alla suddetta Società ER Italia S.r.l. il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, per elettrodotto MT alto alla connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica con potenza nominale di 45,0 MW nel Comune di Toritto e Palo del Colle (BA), per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla ER Italia S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, in data 06/09/2017 al n° 7092, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.”

- nota prot. n. 10541 del 10/10/2011 dell'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata: “OGGETTO: NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO RELATIVO A PALO DEL COLLE (BA): Costruzione e esercizio di una sottostazione elettrica MT/AT con relativa linea elettrica aerea a 150 KV di collegamento alla Stazione Elettrica (S.E.) 380KV di Terna S.p.A. e sezione a 150 KV nella stessa S.E. costituita da un sistema a doppia sbarra da 150 KV per la connessione di due utenze e due trasformatori ATR 400/150 KV da 250 MVA.

Con riferimento alla domanda della Soc. ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. del 22/09/2011 Prot. N. di pari oggetto, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 22/09/2011 (rispetto della normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazioni n.0029455 del 26/11/2003, con la presente si rilascia NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.

La scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte della ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. in data 15/12/2009 e registrato a BARI senza alcun pregiudizio delle clausole

*in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933. e dal D.Lvo. n. 259 del 1.08.2003."*

- nota prot. n. 171375 del 13/10/2017 dell'Ispettorato Territoriale Puglia , Basilicata e Molise:  
*"OGGETTO: costruzione di un elettrodotto aereo AT- 150 KV, sito nel comune di Palo del Colle (BA) per la connessione alla RTN di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica siti rispettivamente nei comuni di Grumo Appula (BA) e Toritto (BA). Trasmissione Voltura del Nulla Osta rilasciato il 10-10-2011.*

*Si trasmette in allegato il provvedimento di Voltura del Nulla Osta alla Costruzione (all. 1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto dalla Società ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. a favore della Società ER italia S.r.l.. Al riguardo, qualora le suddette opere oggetto di voltura non fossero ancora state completate si rappresenta che il legale rappresentante pro tempore della Società ER Italia S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10/10/2017, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze.*

*Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio ovvero l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società ER Italia S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato (all. 2). La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.*

*Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto viene volturato esclusivamente a favore della società ER Italia S.r.l.. eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03."*

*ALLEGATO 1: "[...] SI VOLTURA a favore della ER Italia S.r.l. il Nulla Osta alla costruzione di un elettrodotto aereo AT-150 KV, sito nel comune di Palo del Colle (BA) per la connessione alla RTN di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica siti rispettivamente nei comuni di Grumo Appula (BA) e Toritto (BA) subordinandolo all'osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.*

*Il presente Nulla Osta viene volturato in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società ER Italia Srl e registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, in data 06/09/2017 al nr. 7092, senza alcun pregiudizio delle clausole in esse contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."*

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale**, nota prot. n. 25259 del 05/08/2022:

*"Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE*

*[...] Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:*

*"<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>"*

*In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, accessibili all'indirizzo sopra riportato."*

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie il proponente depositava sul portale

telematico regionale:

- la dichiarazione di non interferenza con titoli minerari vigenti resa in data 26/10/2022 a seguito della verifica esperita;
- nota prot. n. 1245 del 28/03/2011 con cui la Sezione U.N.M.I.G. comunica che *“dall’esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto ATTUALMENTE non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest’Ufficio, NULLA OSTA alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui trattasi, alla condizione che la Società ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all’atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle “Norme di Polizia delle miniere e delle cave””.*

- **Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari**, nota prot. n. 19026 del 13/07/2022:

*“[...] si informa che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa, ad ogni buon conto, che per eventuali attività ricadenti in Categorie B e/o C dell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011, presenti nell’ambito dell’attività di cui trattasi, il titolare dell’attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell’ambito della stessa.”*

- **Ministero della Difesa – Marina Militare, COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO**, nota prot. n. 26562 del 20/07/2022:

*“[...] questo Comando Marittimo, visionata la documentazione progettuale al link indicato, comunica che – per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento.”*

- **Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, Comando Scuole dell’A.M./3<sup>A</sup> Regione Aerea**, nota prot. n. 55083 del 03/12/2014:

*“OGGETTO: Toritto (BA) - Società Energia Rinnovabile Srl - Parco Eolico denominato “PARCO EOLICO DI TORITTO” di 15 (quindici) aerogeneratori ed opere di connessione alla rete elettrica - Codice pratica F5IP8Y1- Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 D.Lgs 15/03/2010 nr. 66*

1. *In esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell’opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3<sup>A</sup>R.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa.*
2. *Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento c. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.*
3. *Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.*

- **Ministero della Difesa – COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”**, nota prot. 9167 del 07/06/2018:

*“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:*

- ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;
- *VISTI i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli;*
- *TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,*

*ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.*

*Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)."*

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 2502 del 13/02/2024:

*"In riferimento all'iniziativa in oggetto si rappresenta che, dalla consultazione della documentazione presente sul portale Sistema Puglia e di quanto agli atti, nell'area oggetto d'intervento, non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti da questa Agenzia.*

*In esito a ciò, si comunica che per le aree ricadenti nell'ambito del procedimento in argomento non è dovuta alcuna valutazione, osservazione e/o parere da parte dello scrivente ufficio".*

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana/Sezione Autorizzazioni Ambientali - SERVIZIO VIA E VINCA:**
- D.D. n. 794 del 07/11/2008 Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia:

*"OGGETTO: L.R. n. 11/01 – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (BA) - Proponente: Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l..*

*[...] si ritiene di escludere l'intervento dalla procedura di VIA, soltanto nella condizione di pieno rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:*

- *non includere nella proposta gli aerogeneratori nn 1, 12, 14, 16, 17 che non consentono, per i motivi espressi nell'atteso, il raggiungimento di una condizione di sostenibilità ambientale dell'intervento, nelle more di quanto richiesto dal Regolamento regionale n.16/2006; [...]*
- *acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativamente al cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrale dal PAI come aree di Alta Pericolosità di Inondazione ed a Rischio Idrogeologico;*
- *acquisire autorizzazione paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisire medesima autorizzazione anche per il tratto di elettrodotta ricadente in area a vincolo "Galasso" nel Comune di Palo del Colle;*
- *acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli aerogeneratori nn 4,5, 6,7,18, atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500m, se calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore; il parere favorevole del Comune di Palo del*

Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell'impianto alla rete;  
[...] In considerazione di quanto sopra, vengono elencati gli aerogeneratori valutati positivamente, con le rispettive coordinate nel sistema di riferimento Gauss- Boaga:

<b>Aerogeneratore</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975
<b>T5</b>	2657227	4535279
<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T8</b>	2656126	4535538
<b>T9</b>	2655854	4535661
<b>T10</b>	2656454	4535714
<b>T11</b>	2655945	4536009
<b>T13</b>	2656272	4536226
<b>T15</b>	2656493	4536437
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005
<b>T20</b>	2654730	4537890
<b>T21</b>	2654543	4537452
<b>T22</b>	2653902	4537530

[...]

**DETERMINA**

di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Toritto (BA), proposto dalla società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. con sede in Bari (BA) al C.so A. De Gasperi n°262, in persona del suo l.r.p.t., così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte [...].

- D.D. n. 232 del 21/12/2018:

“OGGETTO: Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 avente ad oggetto: Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. “La Malagra” proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.)

[...] Ritenuto, di dover precisare che il presente provvedimento: si riferisce esclusivamente all'annullamento del provvedimento di diniego di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 479/2008 (Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426) e rilascio di un nuovo provvedimento di proroga avente una validità di cinque (5) anni entro cui devono concludersi i lavori per la realizzazione dell'intervento proposto.

[...]

**DETERMINA**

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di annullare, per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 18.10.2016 n. 267, la precedente Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426;
- di prorogare per un periodo di cinque (5) anni, entro cui devono concludersi i lavori, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2018 n. 794 di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al parco eolico in oggetto;
- di specificare che il progetto escluso dalla procedura di VIA con DD n. 479/2008 consta di quindici (15) WTG aventi le seguenti coordinate geografiche e modello di aerogeneratore:

<b>Aerogeneratore</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975

<b>T5</b>	2657227	4535279
<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T8</b>	2656126	4535538
<b>T9</b>	2655854	4535661
<b>T10</b>	2656454	4535714
<b>T11</b>	2655945	4536009
<b>T13</b>	2656272	4536226
<b>T15</b>	2656493	4536437
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005
<b>T20</b>	2654730	4537890
<b>T21</b>	2654543	4537452
<b>T22</b>	2653902	4537530

e modello aerogeneratore:

- Repower Systems, modello 3.XM;
  - Hmax: 100-120 m;
  - Diametro rotore: 104 m;
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la DD n. 794/2008, ed in particolar modo:
    - acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativamente al cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrate dal PAI come aree di alta pericolosità di inondazione e dal rischio idrogeologico
    - acquisire Autorizzazione Paesaggistica per tutti gli Aereogeneratori ricadenti in ambiti territoriali di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisire medesima Autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area a vincolo "Galasso" nel Comune di Palo del Colle;
    - acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli Aereogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 18 atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500 m, se calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore;
    - il parere favorevole del comune di Palo del Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell'impianto alla rete. [...]"
  - D.D. n. 371 del 10/09/2021:

"OGGETTO: Modifica parziale della Determinazione Dirigenziale del 21.12.2018, n. 232 avente oggetto "Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 - Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. "La Malagra" – proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.)"

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 05844 [...]

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. 232, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 95844, nei termini ivi descritti;

- di modificare il solo quadro prescrittivo della Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. 232 come di seguito riportato:  
o [...] di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la DD n. 794/2008, ed in particolare modo:
- acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativamente al cavodotto di collegamento tra il parco eolico e la stazione elettrica di collegamento alla RTN che attraversa aree perimetrate dal PAI come aree di alta pericolosità di inondazione e dal rischio idrogeologico;
- acquisire il parere favorevole del Comune di Grumo Appula per gli Aereogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 18 atteso che la loro distanza dal limite comunale è inferiore a 500 m, se calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aereogeneratore, considerata come quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore;
- il parere favorevole del comune di Palo del Colle per le infrastrutture elettriche di connessione esterna dell'impianto alla rete.[...]"

- D.D n. 105 del 21/03/2023:

*"OGGETTO: ID VIA 777 – Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,00 MW in agro del Comune di Toritto (BA) – Modifica aerogeneratore. Proponente: ER Italia  
[...] PREMESSO CHE:*

- *Con istanza del 16.03.2023, acquisita al prot. n. AOO\_089\_4665 del 20.03.2023, la società ER Italia s.r.l. chiedeva al Servizio VIA VInCA regionale l'attivazione della procedura ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., al fine di individuare la procedura ambientale inerente la modifica progettuale in oggetto proposta. [...]*

*RILEVATO CHE:*

- *[...] La modifica progettuale proposta dalla società ER Italia S.r.l., consiste nella sostituzione del modello di aerogeneratore del tipo Repower System 3.XM, avente le seguenti caratteristiche:*
  - o *Diametro rotore: m. 104 Altezza al mozzo: m. 120 Altezza complessiva: m. 172*
  - o *Potenza aerogeneratore: MW 3,30*
  - o *Potenza complessiva dell'impianto: MW 49,5*

*con un nuovo modello di aerogeneratore tipo Vestas V-112, in grado di garantire una maggiore producibilità del 15% circa, avente le seguenti caratteristiche:*

- o *Diametro rotore: m. 112*
- o *Altezza al mozzo: m. 119*
- o *Altezza complessiva: m. 175*
- o *Potenza aerogeneratore: MW 3,00*
- o *Potenza complessiva dell'impianto: MW 45,0*

*[...] ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla Società ER ITALIA con pec del 16.03.2023, acquisita al prot. AOO\_089\_4665 del 20.03.2023, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; [...]*

*DETERMINA*

- *di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;*
- *di ritenere la modifica progettuale, sostituzione del modello di aerogeneratore, proposto dalla ditta ER Italia S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - "Lista di controllo" (quest'ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi*

sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

– di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Toritto (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,

– di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento di che trattasi;

– che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione:

o Allegato 1: Elaborato "Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006); [...]"

- D.D n. 480 del 06/12/2023

*"OGGETTO: Proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, giusta D.D. Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia n. 32 del 21.12.2018, come modificato dalla determina dirigenziale n. 371/2021 avente oggetto "Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 - Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. La Malagra proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.)*

*[...] CONSIDERATO CHE:*

- *[...] La Sezione Autorizzazioni Ambientali in occasione della conferenza di servizi di Autorizzazione Unica del 31.07.2018, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale, della nota prot. n. A00\_024\_17579 del 21.12.2016 dell'Avvocatura Regionale – settore Legale, e del venir meno delle ragioni ostantive al rilascio della proroga dell'efficacia della DD n. 794 del 7.11.2008, comunicava l'impegno all'annullamento in autotutela del proprio provvedimento di diniego di proroga, quest'ultima richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h. numero 3 della L.R. n. 17/2017. Di conseguenza, la Sezione Autorizzazioni Ambientali concedeva alla società ER Italia con DD n. 232 del 21.12.2018, la proroga di cinque anni dell'efficacia della D.D. 794/2008 entro i quali realizzare i lavori. La DD n. 232/2018 veniva, successivamente, in parte modificata con DD n. 371 del 10.09.2021 nel solo quadro prescrittivo in ottemperanza alla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 5844/2021.*
- *Data ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sull'albo della Sezione mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, l'efficacia del provvedimento di proroga decorreva dal 08.01.2019, con scadenza al 07.01.2024, termine entro il quale la società avrebbe dovuto realizzare il progetto.*
- *Con nota COD. PRATICA: F5IP8Y1 – E/227/2007 del 06.09.2023, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 14508 del 07.09.2023, la società ER Italia ha richiesto l'attestazione di non assoggettabilità' ad un termine finale di efficacia della d.d. 794/2008 (esclusione dalla procedura di via).*
- *Con nota prot. n.17803 del 23.10.2023 la Regione, in riscontro alla predetta comunicazione ha ritenuto, per tutte le motivazioni ivi esposte la non sussistenza di elementi di fatto e di diritto, che possano condurre alla disapplicazione e/o revoca della determina DD n. 232/2018 (così come modificata dalla successiva DD n. 371/2021), con conseguente ultroneità dell'attestazione richiesta ultronea.*
- *Con comunicazione pec del 30.10.2023, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n..18460 di pari data, la società ER Italia srl, per le ragioni ivi rappresentate ha*

*trasmesso istanza di proroga del provvedimento n. 232/2018, allegando perizia asseverata dal progettista ing. Filippo Pavone attestante l'insussistenza di ragioni sopravvenute in fatto ed in diritto che renderebbero il progetto di cui alle D.D. nn. 794/2008, 232/2018 e 371/2021 non realizzabile o comunque meritevole di nuova valutazione ai fini ambientali.*

*Rilevato CHE l'istanza trasmessa dal Proponente è stata inviata prima della scadenza dell'efficacia temporale della D.D. n. 232/2018 che interverrà in data 07.01.2024.*

*EVIDENZIATO che:*

- *l'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi dispone che. "Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente" [...]*

**DETERMINA**

*Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.*

- *che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;*
- *di prorogare di anni 5 (cinque) l'efficacia temporale della determina dirigenziale n. 232/2018 avente oggetto "Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 17.12.2014 n. 426 - Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. La Malagra proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.) - così come modificata nel solo quadro prescrittivo dalla determinazione dirigenziale n. 371/2021 recante "Modifica parziale della Determinazione Dirigenziale del 21.12.2018, n. 2320. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 11.08.2021, n. 05844";*
- *per l'effetto, di prorogare di anni 5 a decorrere dal 07.01.2024 l'efficacia della a determina dirigenziali n. 794/2008 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 371/2021.*
- *di precisare che il presente provvedimento:*
  - *è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;*
  - *fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;*
  - *fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio che saranno introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;*
  - *fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,*

- pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;*
- *fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto [...]"*
- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, nota prot. n. 15739 del 23/09/2022:**

*"[...] Vista la documentazione proposta dalla società Energia Rinnovabile Italia s.r.l., disponibile sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed, in particolare, la documentazione relativa alla procedura espropriativa;*

*Vista la nota del 12 Settembre 2022 trasmessa dalla società E.R. Italia s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo ufficio in data 13 settembre 2022, con numero di protocollo 15381 con la quale si inviano il Piano particellare di esproprio (descrittivo e grafico) "revisione progettuale\_settembre 2022", la Dichiarazione di manleva con la visura camerale, il codice fiscale e carta di identità del legale rappresentante della società proponente;*

*Vista la nota del 22 Settembre 2022 trasmessa dalla società E.R. Italia s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo ufficio in data 22 settembre 2022 con numero di protocollo 15669, con la quale la società proponente comunica di aver corretto ed aggiornato il "Piano Particellare di esproprio 06/a";*

*Verificato che gli atti succitati sono disponibili sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione "Autorizzazione Unica/Conferenza dei Servizi";*

*Ritenuto che la documentazione depositata e le integrazioni prodotte sono esaustive per l'espletamento della procedura espropriativa, ai fini della corretta realizzazione del progetto;*

*[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE*

*per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 172206 dell'8/4/2024:**

*"[...] Con riferimento agli aspetti paesaggistici, sulla sovrapposizione tra le aree di impianto e la fascia di rispetto dei 3km dai Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 del D. Lgs n. 42/2004 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLE LAME AD OVEST E A EST DI BARI" si rimanda a quanto già rappresentato con precedenti note agli atti del procedimento.*

*Con riferimento alla fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs n. 42/2004, fermo restando quanto già chiarito con nota prot. n. A00\_145\_2152/2023, sulla base delle conoscenze fornite dal PPTR, dei relativi strati informativi e di quanto già rilevato con nota prot. n. A00\_145\_7863/22, nota 19199 del 15 gennaio 2024, si rappresenta quanto segue.*

*Con riferimento alle aree tratturali si rappresenta che il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali con D.M. 22.12.1983 decreta: "art.1 – Oltre i singoli tratturi siti nell'ambito della Regione Molise anche quelli del territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.06.1939, n. 1089 per le motivazioni contenute nelle premesse del D.M. 13 giugno 1976."*

*Ne consegue che le aree tratturali appartenenti al Demanio dei Tratturi di Puglia sono equiparati a bene culturale parte seconda del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e bene paesaggistico ex art. 142, co. 1, lettera m del Codice. Inoltre l'art. 6 della L.R. n. 4/2013 "Quadro d'assetto regionale":*

*- al co. 1 dispone: "Il Quadro d'assetto regionale" prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione: a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo; b) delle aree tratturali idonee a soddisfare*

esigenze di carattere pubblico; c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;

- al co. 2: "Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico";

- al co. 3: "Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia "cose di interesse storico e archeologico" ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

[...] è stata operata una simulazione in ambiente GIS (QGIS), fra le aree di impianto e le aree appartenenti al Demanio Armentizio con la relativa fascia di rispetto dei 3km, le cui risultanze sono di seguito rappresentate [...].

Si evidenzia che le aree appartenenti al Demanio Armentizio relativamente al Tratturo "Barletta-Grumo" che rientrano nella fattispecie prevista dal D.M. 22.12.1983 e dell'art. 6, co. 3 della L.R. n. 4/2013 sono identificate catastalmente al Fg. 38, p.lle nn. 273, 274, 112 e al Fg. 51, p.la n. 41. Esse generano una fascia di rispetto di 3 km ai sensi del D. Lgs n. 199/2021 dai Beni Culturali, Parte II del Codice di competenza della Soprintendenza di Bari che ricomprende gli aerogeneratori T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T18, T20, T21, T22, (vedi fig. 3).

Con nota prot. n. 119 del 4/01/2024 la Soprintendenza per la città metropolitana di Bari ha espresso quanto segue: "1) Interferenze tra impianto e fascia di rispetto di Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

a) Percorso armentizio del "Regio Tratturo Barletta-Grumo" e del "tratturello Grumo- Santeramo", bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983."

Con riferimento alle aree tratturali che si sovrappongono alla viabilità esistente, la relazione di accompagnamento al Quadro di Assetto dei Tratturi, [...] riporta quanto segue: "Si precisa che le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente sussumibili sub b). Per la loro esatta identificazione si rimanda alle determinazioni che saranno assunte dai Comuni in sede di redazione dei Piani Locali di Valorizzazione." (rif. Pag. 191) e pertanto gli aerogeneratori T4, T5, T6, T7, T18, T19, sarebbero esclusi dalla fascia di rispetto di cui al D. Lgs n. 199/2021 dai Beni Culturali, Parte II del Codice. Per quest'ultimi si rimanda alle autorità competenti ogni valutazione in merito."

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria**, nota prot. n. 308749 del 20/06/2024:

"Dall'analisi degli elaborati pubblicati sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), preso atto che il proponente comunica la volontà di "[...] finalizzare il procedimento di A.U. limitatamente ai sei aerogeneratori T4- T5- T6- T7- T18- T19 localizzati in area idonea ex D.Lgs. n. 199/2021 come riconosciuto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nel parere espresso con nota prot. 172206/2024 del 08/04/2024, rinunciando all'istanza di A.U. nella sola parte in cui ha ad oggetto gli aerogeneratori T8- T9- T10- T11- T13- T15- T20- T21- T22, delle quali, peraltro, resta ferma l'esclusione da VIA di cui alle D.D. n. 794 del 07/11/2008 e n. 480 del 06/11/2023", con la presente si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto con aree del Demanio Armentizio.

Si comunica, quindi, che per quanto di competenza del Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dello stesso."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 305707 del 19/06/2024:

"Da una verifica della documentazione tecnica disponibile, limitatamente al progetto ridotto alle sei

torri eoliche denominate T4 – T5 – T6 – T7 – T18 – T19 e opere connesse, non emergono previsioni di occupazioni, di attraversamenti e/o di usi di aree del demanio idrico; di conseguenza, non sussistono specifiche competenze dello scrivente Servizio.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Risorse idriche**, nota prot. n. 1497 del 07/02/2023:

*“Si segnala che l’ intervento ricade a ridosso dell’area buffer di 500 m dal tracciato del Canale Principale dell’Acquedotto Pugliese, pur non interferendo con essa. La Regione Puglia, in previsione di non escludibili condizioni di crisi- emergenza idrica, ha individuato come strategica questa porzione essenziale del territorio pertinente l’acquifero Murgiano sull’area contermina il tracciato del Canale Principale dell’Acquedotto Pugliese al fine di riservare le risorse dell’acquifero sottostante a derivazioni di eventuali pozzi pronti a fornire il contributo di portata direttamente al Canale.*

*Il sito di intervento pertanto non è sottoposto a vincoli dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato in via definitiva con DGR n°1521/2022.*

*Quindi vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

- *nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”*

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione/ Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio**, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021:

*“[...] Al fine di agevolare i procedimenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale numero 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento li beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: [serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)”.*

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI**, nota prot. n. 8660 del 02/08/2022:

*“[...] Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.”*

A tal riguardo si rappresenta che il proponente depositava sul portale telematico regionale la nota prot. n. 7276 del 16/10/2017 con cui il suddetto Servizio regionale comunicava che:

*"[...] Evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto l'Ufficio scrivente rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Toritto, Palo del Colle e Grumo Appula (BA) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Toritto (BA) Fg. 52 p.lle 161-93- 123-124-178-179-66-182-217-218-213-208-174-141-160-138-139-140-142-183-172-228-34-33-111-46-82-20-22- 23-166-199-230, Fg. 45 p.lle 305-94-31-251-138-395-382-384, Fg. 40 p.lle 134-102-145-160- 142-147-98-133-138-139-15-45-61-140-23-51-99-143-69-141-144-88-89-74, Fg. 24 p.lle 30- 138-24-117-1-5-8-7-2-6-139-147, Fg. 23 p.lle 113-151-197-198-121-84-81-100, Fg. 26 p.lle 6- 146-155-156-1 e Fg. 38 p.la 96, in agro del Comune di Grumo Appula (BA) Fg. 39 p.lle 141- 142-154-1 e Fg. 29 p.la 54 e in agro del Comune di Palo del Colle (BA) Fg. 2 p.lle 101-81-115- 80- 35-149-88-32-25-150-144-164-215-165-26-214-212-213-68-27-216-145-30-73-74-90-174-27-99-100-133-202-206-207 e Fg. 29 p.lle 82-218-339-424-428-433-452-454."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali/Bari**, nota prot. n. 53775 del 08/08/2017:

*"La società ER ITALIA srl, con osservazioni dell'agosto 2017, ha controdedotto alla nota del 30/6/2017 di codesta Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per la parte di competenza di questa Sezione, relativamente: a) alle Interferenze dell'impianto eolico con il contesto produttivo di qualità; b) alle azioni sul muretti a secco esistenti, non sufficientemente descritte; c) all'eventuale espianto di alberi di ulivo a seguito dell'installazione di alcuni aerogeneratori (T18, T19, T21 e T22)". Tenendo presente gli ambiti della discrezionalità tecnica sottesi alla funzione ausiliaria dello scrivente, alla luce delle su citate osservazioni trasmesse dalla società proponente, i rilievi ostativi precedentemente evidenziati si ritengono superati."*

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive**, nota prot. n. 5688 del 11/10/2011:

*"[...] ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni: nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u.1775/33, art. 120. in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti)". gli impianti in progetto devono comunque arretrare a misura di sicurezza dalle aree estrattive, ove esistente, a tutela degli addetti ai lavori, dei mezzi e delle strutture pertinenti; tale garanzia di tutela deve essere dichiarata dal proponente e dal tecnico progettista, ognuno per competenza. Il presente parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera."*

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste/Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali**, nota prot. n. 4670 del 21/02/2014:

*"[...] il nulla-osta forestale n. 20524 dell'08/09/2011 già rilasciato viene annullato e nel contempo si dichiara che la zona d'intervento, prevista dalle varianti apportate in sede di conferenze di servizi e visionata sul portale, per quanto in oggetto, non risulta ubicata in zona soggetta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art.1 del R.D.L. n.3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio. Inoltre, considerando che dalla visione della relazione descrittiva e*

*dagli atti presenti in rete non risultano tagli di piante d'interesse forestale s'informa che per eventuali tagli di tali piante, valgono le norme di cui all'art.3 del Regolamento Regionale n.10 del 30/06/2009 e ss.mm.il..”*

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 26239 del 04/10/2022:

*“[...] Si premette che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, nell'ambito della procedura in argomento, ha formulato le proprie valutazioni conclusive sul progetto in esame con nota prot. n. 266 del 09.01.2019 (allegato 1 alla presente nota), di integrazione rispetto al precedente parere dell'ex Autorità di Bacino della Puglia prot. AdB n. 16496 del 16.12.2013 (allegato 2 alla presente nota).*

*Ciò premesso, dall'esame della documentazione progettuale di riferimento per al conferenza di servizi prevista il 26.09.2022, si rileva che il layout progettuale dell'impianto eolico e delle opere di connessione non risulta essere variato rispetto a quello oggetto della conferenza di servizi convocata dalla competente Sezione regionale per il 31.07.2018, a cui il citato parere di questa Autorità prot. n. 266/2019 è riferito.*

*Di conseguenza, precisato solo le “misure di salvaguardia” di cui al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale n. 328 del 08.06.2018, richiamate nel parere prot. n. 266/2019, sono nel frattempo decadute per l'avvenuta approvazione, per le medesime aree, della Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico” per i territori comunali di Bitonto (BA), Bitetto (BA), Binetto (BA), Grumo Appula (BA), Toritto (BA) e Palo del Colle (BA), attraversati dall'asta principale del corso d'acqua “Lama Lamasinata”, di cui DPCM 3 dicembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04.03.2022), si ritiene in questa sede di poter confermare le valutazioni tecniche e prescrittive del parere di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 266/2019 (Allegato 1).*

*Pertanto, in definitiva, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale conferma il parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per il progetto in argomento, con la condizione vincolante che, in fase di progettazione esecutiva e/o realizzazione delle stesse opere, per le nuove interferenze tra le opere di progetto e le perimetrazioni di pericolosità idraulica approvate con DPCM 3 dicembre 2021, siano attuate le stesse precauzioni e accortezze finalizzate a garantire la sicurezza idraulica di tutti i manufatti da realizzare, già rilevate e prescritte, in termini generali, da parte dell'AdB Puglia nel parere prot. AdBP n. 16496/2013.*

*Si ritiene infine di raccomandare che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo finale per il progetto, siano inserite le seguenti prescrizioni, la cui ottemperanza resta a carico del soggetto proponente e la relativa verifica a cura dei soggetti/Enti competenti per legge:*

- *le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
- *le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti [...].”*

- **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, nota prot. n. 2362 del 18/05/2011:

*“[...] si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori, ove vi siano interferenze tra nostre condotte e vostri cavidotti, sia data comunicazione all'Ente per poter programmare eventuali interventi di dettaglio nella realizzazione esecutiva.”*

- **Provincia di Bari – Servizio Viabilità e Trasporti**, nota prot. n. 42177 del 27/07/2011:

*“[...] Si esprime, per quanto di competenza di questo Servizio, parere favorevole di massima all'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato a condizione che:*

- *le distanze delle torri eoliche dal confine stradale delle SS.PP interessate garantiscano adeguati margini di sicurezza in caso di ribaltamento e/o in caso di rottura accidentale degli elementi*

rotanti;

- le tipologie e le modalità esecutive degli attraversamenti stradali richiesti lungo le strade provinciali interessate, siano conformi a quanto previsto nella Tav. Pr 03 allegata alla nota integrativa del 28.06.2011, prot. n.5723;
- in carreggiata non siano presenti chiusini e pozzetti di alcun genere;
- gli eventuali nuovi accessi e l'adeguamento degli innesti esistenti, prospicienti le strade provinciali, necessari per l'accesso alla base degli aerogeneratori, a carattere temporaneo, legato solo ai tempi strettamente necessari per il trasporto in sito dei vari componenti degli aerogeneratori, siano realizzati nel rispetto di quanto disposto dal C.d.S e successivo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- l'amministrazione provinciale sia tenuta estranea a qualsiasi danneggiamento provocato a sottoservizi presenti nelle zone di interesse.
- Il tutto dovrà essere realizzato in modo da garantire l'integrità e funzionalità delle sedi stradali nonché le condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico veicolare lungo i tratti provinciali interessati.

*Si precisa, inoltre, che, a norma degli artt.22, 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e dei collegati artt.44, 45, 64, 65, 66, 67 e 69 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, i lavori in oggetto, interessanti le strade provinciali e loro pertinenze, sono subordinati al rilascio di specifici atti concessori con i quali saranno quantificati gli oneri derivanti dalle occupazioni di suolo pubblico e fornite indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo di dettaglio. Pertanto il soggetto proponente dovrà presentare formale richiesta per il rilascio delle dette concessioni fornendo elaborati tecnici di dettaglio, opportunamente corredati con cronoprogramma effettivo delle lavorazioni, planimetria della segnaletica di cantiere e, qualora gli interventi richiedessero, per motivi di sicurezza e/o operativi la chiusura al traffico, il piano per la deviazione del traffico e dei percorsi alternativi individuati affinché questo Servizio possa provvedere ad emettere la relativa Ordinanza di chiusura al traffico della tratta interessata."*

- **Comune di Toritto (BA)**, modulo parere allegato al verbale della conferenza di servizi del 27/02/2024, trasmesso con nota prot. n. 106285 del 28/02/2024:

*"Si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento anche in relazione allo stato dei luoghi (tratturo) e all'eventuale acquisto dei suoli da parte della società proponente".*

Nel corso della seduta di conferenza decisoria del 26/06/2024, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 361425 del 16/07/2024, il sindaco del Comune di Toritto *"riferisce circa lo stato dei luoghi dell'area tratturale interessata dall'intervento quale completamente antropizzato e non oggetto ad oggi di qualsivoglia azione di tutela e riqualificazione. Riferisce, inoltre, di fare affidamento ad interventi di compensazione in capo al proponente al fine di una riqualificazione generale dell'area."*

- **Comune di Palo del Colle (BA)**, modulo parere allegato al verbale della conferenza di servizi del 27/02/2024, trasmesso con nota prot. n. 106285 del 28/02/2024:

*"Visti i pareri espressi dagli enti sovraordinati, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che si provveda a presentare all'ente scrivente idonea documentazione in tutto simile a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.r. 380/01 e s.m.i. in maniera esemplificativa e non esaustiva trattasi del deposito dei calcoli strutturali per la sottostazione, versamento diritti di segreteria, contributo di costruzione, inoltre canone unico di occupazione per il cavidotto ecc. Si rappresenta, che il presente parere resta subordinato al parere favorevole del comune di Toritto. Si prescrive sin d'ora che si preveda il ripristino della sede stradale per tutta la sua larghezza a seguito della realizzazione del cavidotto, con nuovo tappetino, ripristino segnaletica orizzontale esistente per tutta la viabilità comunale interessata dall'intervento. Tali interventi sono richiesti a prescindere dall'attuale situazione del fondo stradale. Si rappresenta, inoltre, che si dovrà provvedere alla sottoscrizione di convenzione, così come risulta da verbale informale sottoscritto dal comune di Toritto, Grumo Appula e società E.R. Italia in data*

16/02/2024 prima del definitivo parere favorevole. Si evidenzia, inoltre, che è necessario aggiornare gli elaborati grafici con il nuovo assetto viario realizzato da ANAS sul territorio comunale di Palo del Colle nonché l'inserimento grafico dell'impianto sulla cartografia aggiornata. Risulta, inoltre, indispensabile produrre degli elaborati di dettaglio con fotoinserimento e render per chiarire il passaggio delle infrastrutture in corrispondenza del ponte."

- **Comune di Grumo Appula (BA)**, contributo a verbale della conferenza di servizi decisoria del 26/06/2024 (cfr. nota prot. n. 361425 del 16/07/2024): Il Vice sindaco dichiara "di prendere atto del verbale della Conferenza di servizi del 26 giugno 2024".

- **Arpa Puglia - DAP Bari**, nota prot. n. 50145 del 31/07/2018:

"[...] esaminate le controdeduzione, al precedente parere di competenza prot. n. 53929 del 11/09/2017, trasmesse dalla Società istante con nota PEC del 25/07/2018 si comunica quanto segue:

- in ordine all'impatto acustico ambientale, in termini differenziali, sui ricettori censiti nell'area al contorno, si ritiene accettabile quanto proposto dalla Società nelle citate controdeduzioni, da adottarsi in caso di diverso utilizzo degli insediamenti rurali (abitabilità) e di dimostrata possibilità di settaggio automatico degli aerogeneratori in funzione della direzione e velocità del vento.
- Per gli aspetti legati agli impatti cumulativi, attesi i procedimenti autorizzativi in itinere e i criteri di accettabilità sanciti sulle Linee Guida agenziali per la sostenibilità ambientale di più impianti, alimentati da fonti energetiche rinnovabili, installati nell'area vasta, in caso di rilascio del titolo autorizzativo all'impianto all'oggetto, questo dovrà costituire vincolo per le valutazioni cumulative degli impatti per tutti i procedimenti a seguire, anche se in itinere, che interessino l'area vasta d'impianto e le aree adiacenti anche ricadenti in diverso ambito comunale.
- Con riferimento alla valenza storico paesaggistica del contesto in cui sono previste le installazioni, all'impatto visivo e panoramico ed alle eventuali misure di mitigazione e compensazione da adottarsi, si rimanda alle determinazioni delle Autorità all'uopo preposte.

Per quanto sopra esposto non si ravvisano, per quanto di competenza, elementi fortemente ostativi al rilascio dell'autorizzazione in atti, asservita comunque alle seguenti prescrizioni:

- La Società dovrà elaborare un Piano di Monitoraggio degli effetti del parco eolico in atti sull'avifauna, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso la tutela dell'avifauna, da effettuarsi in conformità con quanto già espresso con precedente parere.
  - La Società dovrà aggiornare lo studio del Flickering in maniera da collocare la distanza, l'altezza e le tipologie (specie vegetali o materiali) di barriere per evitare il disturbo e rendere compatibile la presenza degli aerogeneratori con l'uso abitativo dei fabbricati rurali.
  - Attuare tutte le misure di mitigazione e compensazione atte a minimizzare l'impatto ambientale dell'opera ed a risarcire la comunità della sottrazione di habitat naturale."
- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. ENAC-TSU- 20/04/2023-0050246-P:

"Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT- 16/09/2022- 0113658-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto. In proposito si comunica che:

1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0037791\27-03-2023\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-28/03/2023-0039091-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, né con le procedure di volo degli aeroporti di propria competenza, fatti salvi quelli per di competenza dell'Aeronautica Militare, né per quanto riguarda i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di ENAV

2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di

fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli aerogeneratori dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 - CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco- rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni."

- **ASL BARI**, nota prot. n. 12 del 11/05/2011:

"[...] SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

- Che venga effettuata, dopo l'attivazione dell'impianto, rilevazione fonometrica ai siti più esposti alla possibilità di inquinamento acustico;
- Sia assicurato che, l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- Sia assicurato l'adeguato smaltimento dei residui chimici derivanti dalla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei componenti

meccanici dei aerogeneratori; ➤ Sia garantita la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi."

- **ANAS S.p.A.**, nota prot. n. 38348 del 22/11/2011:

*[...] si rappresenta che, sulla base dell'esame degli elaborati grafici trasmessi e a seguito di sopralluogo effettuato, l'Area Tecnica Esercizio dello scrivente Compartimento ha espresso parere tecnico favorevole di massima alla posa del sottoservizio richiesto lungo la S.S. 96, da allocare in conformità a quanto previsto nelle tavole presentate An.00, An.01, An.02 e An.03.*

*Il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori che potrà essere rilasciata solo dopo l'esito della Conferenza dei Servizi e la presentazione da parte di codesta Società di apposita istanza per la realizzazione del cavidotto, propedeutica al perfezionamento del disciplinare che regolerà le attività da eseguirsi e al successivo rilascio da parte della scrivente Società del necessario atto concessorio."*

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. 24/0001074 del 21/02/2024

*"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione; pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le opere previste nel progetto potrebbero interessare l'infrastruttura ferroviaria della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l."*

- **Acquedotto Pugliese**

- nota prot. n. 63742 del 30/05/2011:

*"Oggetto: Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico di Toritto" sito nel Comune di Toritto (Ba), di potenza prevista pari a 45.0 MW. Interferenze tra l'elettrodotto su strade pubbliche in corrispondenza di condotte idriche dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.. [...] si esprime, per quanto di competenza, nulla osta favorevole alle seguenti condizioni ed a quelle che potranno pervenire successivamente dall'ufficio MANES per proprie competenze a riguardo della interferenza n. 1.*

*Dall'esame degli elaborati tecnici trasmessi dalla ditta con nota del 13/04/11, vengono evidenziate le seguenti interferenze in sede stradale dell'elettrodotto interrato con condotte di pertinenza di questa Società. In dettaglio si numerano le interferenze in ordine, a partire dal campo eolico fino al punto di consegna in cabina, specificate nella tavola n.AQP.01:*

- 1 su strada ex SS 96 agro del Comune di Toritto al fg.1, condotta idrica denominata 'Canosa - Casamassima'.
- 2 su strada comunale Favaro in agro del Comune di Palo del Colle al fg. 51 in corrispondenza della p.lla 162, condotta Dn 300 c.a., denominata 'sub- diramazione Binetto Palo', con posa a circa - 1.60 m.
- 3 su strada provinciale 44 Binetto-Palo del Colle in agro del Comune di Palo del Colle al fg. 43 confinante con la p.lla 497, condotta Dn 450 acciaio, denominata 'sub- diramazione per il nuovo serbatoio di Bitonto', con posa a circa -2.10 m.

*Nei casi suddetti, il cavidotto dovrà essere passante al di sotto delle tubazioni esistenti con un franco di almeno 50 cm dalla generatrice inferiore. In ogni caso il cavidotto dovrà essere protetto da un idoneo controtubo possibilmente in acciaio. Inoltre, si fa presente che codesta ditta è tenuta ad attenersi al disciplinare di questa Società "Linee guida per la protezione delle condotte dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica", nel caso n.3 di interferenza con la condotta metallica.*

*Si anticipa che dovrà essere data comunicazione a questa Società dell'inizio dei lavori sulle interferenze, onde consentire eventuali verifiche e concordare la modalità di individuazione, a lato delle strade interessate, con picchetti di segnalazione, del punto di interferenza, al fine di meglio salvaguardare la sicurezza degli operatori nei casi di possibili manutenzioni ordinarie o straordinarie. [...]"*

- nota prot. n. 73241 del 20/06/2011:

*“OGGETTO: Agro di Toritto elettrodotto di connessione a servizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico di Toritto” interferenza con vettore idrico denominato “Casamassima-Canosa” al foglio 1 in corrispondenza della particella 198. Nulla osta tecnico preliminare In riscontro all’istanza inoltrata da codesta Società relativa alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi nel territorio del Comune di Toritto, si evidenzia che l’elettrodotto a servizio della stesso interferisce, lungo il suo tracciato, con il vettore idrico denominato “Casamassima Canosa”, gestito da Acquedotto Pugliese S.p.A.*

*Per quanto richiesto circa la possibilità di attraversamento del vettore succitato, con la presente si esprime parere favorevole in merito con la precisazione che detto parere costituisce esclusivamente un nulla osta tecnico preliminare.*

*Per l’ottenimento del nulla osta tecnico definitivo la Società in indirizzo dovrà produrre all’Ufficio scrivente, specifici elaborati redatti secondo le seguenti prescrizioni, in formato cartaceo ed in triplice copia:*

- *attraversamento del cavidotto in sottopasso, da realizzarsi con l’ausilio di tecnologia No-Dig, e mantenendo una distanza dalla generatrice inferiore della condotta pari a non meno di metri 1.20;*
- *breve relazione descrittiva*
- *relazione tecnica attestante la valutazione di rischio da interferenze elettromagnetiche sulle condotte metalliche interrate, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 304-1.*

*Nel rilevare che il medesimo punto di interferenza interessa anche un altro Vs impianto, denominato “Parco Eolico di Grumo Appula”, per il quale è già stato comunicato nulla osta tecnico preliminare, si auspica che i lavori di attraversamento della condotta idrica possano essere ottimizzati con un’unica trivellazione.”*

- **Terna S.p.A.**, nota prot. n. 20220092861 del 21/10/2022:

*“[...] In data 17.12.2010 TERNA con lettera prot. TERNA/P20100017020 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.” (rif. Codice pratica TERNA: 07008562).*

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 250 del 20/12/2023:

*“Con riferimento al procedimento in oggetto prot. 0015461 del 05/12/2023, alla nota ricevuta dal proponente ER ITALIA srl del 18.02.2023, nel confermare quanto contenuto nelle nostre precedenti note 02/02/2012 prot. C.BA/Min/028/fm, 18/07/2018 INT/MT/106 prot. 138, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale visionata (Elab. E02 Planimetria dei cavidotti su base I.G.M.), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società.”*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- con nota prot. 15739 del 23/09/2022 il Servizio Gestione Opere Pubbliche, nella sua articolazione competente in materia espropriativa, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 401650 del 07/08/2024, preso atto dell’aggiornamento ad opere del proponente della documentazione inerente al Piano Particellare di Esproprio alla luce della

rimodulazione del parco eolico originario a n. 6 aerogeneratori, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Regione Puglia il giorno di avvenuta pubblicazione. Mette conto, altresì, segnalare che, a mezzo della medesima missiva, i comuni di Toritto, Palo del Colle e Grumo Appula erano invitati a pubblicare il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) sul proprio Albo Pretorio per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001, con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione al momento della scadenza dei termini;

- il proponente con nota pec acquisita al prot. n. 432983 del 06/09/2024 trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (Il Messaggero – 14/08/2024, Quotidiano di Puglia – 14/08/2024), nonché rispettivamente dei comuni di Toritto (pubblicazione n. reg. 944 del 07/08/2024), Palo del Colle (pubblicazione n. reg. 1461 del 07/08/2024) e Grumo Appula (pubblicazione n. reg. 1131 del 07/08/2024);
- dalla pubblicazione dell’avviso predetto non sono pervenute alla Sezione scrivente osservazioni.

In ordine alle opere di connessione, Terna con nota prot. n. TE/P20090014552 del 11/11/2009, a seguito della richiesta del proponente di variazione della potenza di connessione dalla potenza iniziale pari a 107,5 MVA a 300 MVA, in considerazione dell’aumento di potenza richiesto, comunicava due possibili soluzioni tecniche di connessione. La società in data 09/03/2010 accettava la *“soluzione 1”* la quale prevede il collegamento su ampliamento della sezione a 150 kV della SE RTN di Palo del Colle.

Successivamente, Terna con prot. n. TE/P20100017020 del 17/12/2010, acquisita la documentazione progettuale delle opere per la connessione di una prima fase dell’impianto per una potenza pari a 63 MW (indicata dalla società come *“PRIMO INTERVENTO”* – ovvero n. 6 aerogeneratori per l’impianto di Grumo Appula e n. 15 per l’impianto Toritto) rilasciava il parere di rispondenza al codice di rete.

Ancora in seguito Terna con nota prot. n. TE/P20120004483 del 30/03/2012 comunicava la suddivisione della potenza di connessione complessiva pari 300 MVA, come richiesto dalla società in data 08/03/2012, con l’allocazione di seguito riportata:

- *“Codice Pratica: 07008562- impianto Toritto da 45 MVA Comune di Toritto (BA) - preventivo del 31/08/2007*
- *Codice Pratica: 201200112 - impianto Grumo da 18 MVA Comune di Grumo Appula (BA) - preventivo del 31/08/2007.*
- *Vi ricordiamo che i suddetti impianti dovranno condividere il medesimo stallo come previsto dal preventivo del 31/08/2007”, ovvero “collegamento in antenna con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata “Palo del Colle””.*

#### **PRESO ATTO:**

- del subentro della società TORITTO WIND S.r.l. con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08745000722, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA 647181, nel procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica F5IP8Y1 – E/227/2007, per il quale questa Sezione, con prot. n. 462713 del 24/09/2024, ha trasmesso la *“Comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria”* con chiusura favorevole del procedimento amministrativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso da realizzarsi nei comuni di Toritto e Palo del Colle;
- che la società TORITTO WIND S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società concedente ER Italia S.r.l., subentrando nella titolarità dell’istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica F5IP8Y1 – E/227/2007;

la scrivente Sezione dispone il subentro di cui all'istanza sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di legge.

**CONSIDERATO CHE** la Società TORITTO WIND S.r.l.:

- con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data al prot. n. 531463 del 29/10/2024 depositava n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- con nota in atti al prot. n. 520066 del 23/10/2024, trasmetteva:
  - un' asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato attesta che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
  - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”*;
  - evidenza dell'impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2022 a favore del territorio inciso dall'intervento;
  - dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
  - il Piano Preliminare di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che sarà presentato 90 giorni prima dell'inizio lavori.

La Società TORITTO WIND S.r.l., inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale *“D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”*;
- ha depositato quietanza del versamento F24 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;

- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 462713 del 24/09/2024 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali ai provvedimenti rilasciati dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VInC (già Settore Ecologia – Ufficio Programmazione, VIA e politiche energetiche), ovvero:
  - provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. n. 794/2008 della con il quale si determinava di escludere dalla procedura di VIA l'impianto in oggetto;
  - D.D. 232/2018 così come modificata nel solo quadro prescrittivo dalla D.D. n. 371/2021 in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5844/2021;
  - D.D. n. 152/2023 con la quale la medesima articolazione regionale riteneva la modifica progettuale non sostanziale ai fini VIA;
  - alla D.D. n. 480/2023 di proroga dell'efficacia temporale della D.D. n. 794/2008;
  - e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 29/11/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, registrato dall'Ufficiale Rogante al n. di repertorio 026327 in data 03/12/2024.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed verrà vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0151168\_20241119; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo e agli atti del procedimento, a favore di **TORITTO WIND S.r.l.** con sede legale in Bari, Corso A. De Gasperi n. 262, P.IVA: 08745000722, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, sito nel Comune di Toritto (BA), posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (come riportate nell'elaborato *P01: Relazione tecnico-illustrativa*):

<b>ID TORRE</b>	<b>E (Gauss-Boaga)</b>	<b>N (Gauss-Boaga)</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975
<b>T5</b>	2657227	4535279

<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005

- di una cabina di raccolta/smistamento sita nel Comune di Toritto (BA) comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112)
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con lo stallo della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- di un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla suddetta Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV;
- di uno stallo a 150 KV nella Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA) condiviso con l'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**L'E.Q. della Sezione Transizione Energetica**  
**"Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione"**  
**Dott.ssa Anna Grazia Lanzilotto**

**L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico**  
**"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali"**  
**Ing. Valentina Benedetto**

**Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili**  
**Ing. Francesco Corvace**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,**  
**come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**  
**Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

<b>Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)</b>
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <p>    diretto</p> <p>    indiretto</p> <p>    <b>x</b> neutro</p> <p>    non rilevato</p>

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

#### **L'Istruttore amministrativo della Sezione Transizione Energetica**

**rag. Vincenzo Laera**

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

##### **VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica";
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza

- e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
  - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “*MAIA 2.0*”;
  - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
  - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
  - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
  - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
  - la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
  - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
  - la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”.

**PRESO ATTO:**

- della Sentenza n. 05844 dell’11/08/2021 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, su ricorso R.G. n. 01433/2021, in riforma della TAR Puglia sez. I – Bari n. 1015 del 15/07/2020 impugnata, annullava la D.D. n. 232/2018 della Sezione regionale Autorizzazioni ambientali nella parte in cui subordinava l’efficacia della proroga della pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per alcune parti dell’impianto, come individuate nella stessa determinazione, e il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla nota prot. n. 3687 del 03/09/2019;
- delle autodichiarazioni, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, con relative prescrizioni, cui interamente si rinvia, in quanto valutati ed acquisiti nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi;

**VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con provvedimento dirigenziale n. 794 del 07/11/2008 l’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia della Regione Puglia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali), in esito alla richiesta di screening V.I.A. presentata dalla società, determinava di escludere dalla procedura di V.I.A. l’impianto costituito da n. 15 aerogeneratori;
- con provvedimento dirigenziale n. 232 del 21/12/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali determinava di prorogare per un periodo di 5 anni l’efficacia della D.D. n. 794/2008, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.D. n. 794/2008;
- con provvedimento dirigenziale n. 371 del 10/09/2021, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 05844/2021, la medesima articolazione regionale determinava di modificare parzialmente la D.D. n. 232/2018, solo nella parte in cui subordinava l’efficacia della proroga all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per alcune parti dell’impianto, come individuate nella stessa determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. 105 del 21/03/2023, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VincA, alla luce della variazione del modello di aerogeneratore medio tempore intervenuta ad opera del proponente nel corso dell’iter, determinava “*di non assoggettare la modifica dell’aerogeneratore per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica*”.

sito nel Comune di Toritto (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.”;

- con provvedimento dirigenziale n. 480 del 06/12/2023 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VincA, determinava di “...prorogare di anni 5 a decorrere dal 07.01.2024 l’efficacia della a determina dirigenziali n. 794/2008 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 371/2021”;
- in ordine al tema paesaggistico:
  - le istanze paesaggistiche sono state inoltrate dal proponente ed è stato anche invocato da questa Sezione il meccanismo derogatorio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della Legge regionale 28/2022, rappresentando la volontà del responsabile del procedimento di voler comunque esperire tutti i percorsi amministrativi volti al conseguimento del titolo paesaggistico, per quanto non esitati favorevolmente dalla competente struttura;
  - ai fini della qualificazione dell’area interessata dal parco eolico quale idonea ai sensi dell’art. 20 c.8 lett c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.:
    - il proponente ha proposto una rimodulazione progettuale rinunciando, dapprima alle torri T20, T21, T22 che rientrano nella fascia di rispetto di 3 km dell’ “Area archeologica di “Legna” - bene culturale ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto DM 12 giugno 1997” (cfr. verbale prot. n. 106285 del 28/02/2024), in seguito alle torri T8, T9, T10, T11, T13, T15 il cui buffer incide le porzioni dell’asta tratturale “Barletta – Grumo” ricadenti nella lettera a) del comma 1 dell’art. 6 L.R. 4/2013 (cfr. nota prot. n. 261564 del 01/06/2024);
    - pertanto e infine, il proponente ha formalizzato un nuovo layout progettuale costituito dai soli n. 6 aerogeneratori, T4, T5, T6, T7, T18, T19, che secondo la prospettazione della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio “sarebbero esclusi dalla fascia di rispetto di cui al D. Lgs n. 199/2021 dai Beni Culturali, Parte II del Codice” (cfr. prot. 172206 del 08/04/2024);
    - in sede di conferenza di servizi decisoria del 26/06/2024 è stata accertato che “le particelle della porzione della rete tratturale incise dal buffer dei 3 chilometri dai sei aerogeneratori oggetto dell’odierna conferenza (progetto rimodulato in difetto per soli sei aerogeneratori dei 15 dell’originaria proposta) riguardano aree per le quali risulta applicabile il disposto di cui all’art 6, comma 1 lettera b e quindi art. 6 comma 2 della legge regionale n. 4 del 5/02/2013 (rif. comma 2: “Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico””. Tale circostanza è stata confermata anche dai rappresentanti del Servizio regionale Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria (cfr. verbale prot. n. 361425 del 16/07/2024);
    - pertanto il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno accedere al distinguo di cui all’art. 6 della L.R. 4/2013, in ordine alle caratteristiche della rete tratturale, al fine di addivenire alla valutazione conclusiva circa la possibilità di rilasciare il titolo ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 per il parco eolico così come rimodulato a sei aerogeneratori, esterni alla fascia di protezione di 3 km dalla porzione di area tratturale di tipo a) e come tali afferenti ad “area idonea” ai sensi dell’art.20, comma 8 lett c.quater del D Lgs 199/2021; l’impianto, pertanto, così come rimodulato, beneficia della normativa derogatoria di cui all’art. 22 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 199/2021 a mente del quale “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”;

- per quel che attiene alle opere di connessione, che intercettano l'area di Notevole Interesse Pubblico del "Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari", ex art. 136 del D.lgs. 42/2004, trova applicazione la disciplina di cui al co. 1-ter art. 22 del D.Lgs. 199/2021 secondo cui: "la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1";
- altresì, i presupposti che inficerebbero l'idoneità dell'area di intervento sono scalfiti dalle valutazioni in merito all'attraversamento del bene ex art. 136 del D.lgs. 42/2004, tuttavia non influente atteso l'impiego prevalente di infrastrutture lineari esistenti quale appoggio per i cavidotti, come peraltro sostenuto dalla stessa Soprintendenza in un precedente parere in atti (rif. prot. n. 5345 del 23/05/2012);
- questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 462713 del 24/09/2024, attesi gli esiti istruttori, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto costituito dai n. 6 aerogeneratori come sopra riportati;
- la società trasmetteva copia del verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e territoriali, ai sensi del combinato disposto del Decreto MISE del 10/09/2010 e L.R. n. 28/2022, sottoscritto in data 09/03/2023 dal Comune di Toritto e il legale rappresentante della società ER Italia S.r.l, e il verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e delle sponsorizzazioni sottoscritto in data 16/02/2024 tra le amministrazioni comunali di Palo del Colle, Toritto e Grumo Appula e il legale rappresentante della società ER Italia S.r.l.. Tali contratti espletano i loro effetti, come tutte le obbligazioni contratte e le prescrizioni imposte, nei riguardi della subentrata TORITTO WIND S.r.l.

#### DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

#### VISTI:

- la comunicazione e relativa documentazione inerente il subentro della TORITTO WIND S.r.l. nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui al Cod. Id. F5IP8Y1 – E/227/2007, acquisite ai prott. nn. 520065 e 520066 del 23/10/2024; documentazione perfezionata in data 13/11/2024 come acquisita al prot. n. 559558;
- l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **TORITTO WIND S.r.l.** in data 29/11/2024;

#### FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la TORITTO WIND S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, o altro sistema di coordinate geografiche da sistema di riferimento geodetico ufficiale;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la TORITTO WIND S.r.l. è tenuta a presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5

dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori di questa autorità procedente.

#### **Precisato che**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 462713 del 24/09/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q., confermati dal dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### **ART. 2)**

Di provvedere al rilascio, alla **TORITTO WIND S.r.l.**, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08745000722, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, sito nel Comune di Toritto (BA), posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (come riportate nell'elaborato *P01: Relazione tecnico-illustrativa*):

<b>ID TORRE</b>	<b>E (Gauss-Boaga)</b>	<b>N (Gauss-Boaga)</b>
<b>T4</b>	2657545	4534975
<b>T5</b>	2657227	4535279
<b>T6</b>	2657761	4535216
<b>T7</b>	2657440	4535510
<b>T18</b>	2657697	4536290
<b>T19</b>	2657975	4537005

- una cabina di raccolta/smistamento sita nel Comune di Toritto (BA) comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112)
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con lo stallo della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla suddetta Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV;
- uno stallo a 150 KV nella Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA)

condiviso con l'impianto eolico sito nel territorio comunale di Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);

- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

#### ART. 4)

La **TORITTO WIND S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale

dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 357261 del 15/07/2024.

#### ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di intervenuto accertamento di cause ostative di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla

Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 72 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, a:
  - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
  - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
  - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari;
  - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
    - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
    - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
    - Sezione Risorse idriche;
  - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
    - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
    - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - Avvocatura della Regione Puglia;
  - Arpa Puglia:
    - Direzione Generale;
    - Dipartimento Provinciale di Bari;
  - GSE S.p.A.;
  - Terna S.p.A.;
  - Enac Spa;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione;

- InnovaPuglia S.p.A.;
- Città Metropolitana di Bari;
- Comune di Toritto (BA);
- Comune di Grumo Appula (BA);
- Comune di Palo del Colle (BA);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Anas S.p.A.;
- SNAM Rete Gas;
- Acquedotto Pugliese;
- alla **TORITTO WIND S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
- alla ER Italia S.r.l., in qualità di soggetto cedente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali

Valentina Benedetto

Istruttore Proposta

Vincenzo Laera

E.Q. Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione

Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace